

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

257.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1995PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **IGNAZIO LA RUSSA****INDICE**

PAG.	PAG.
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (3097).	
PRESIDENTE . . . 15841, 15842, 15843, 15844, 15845, 15846, 15847, 15848, 15849, 15850, 15851, 15852, 15853, 15854, 15855, 15856, 15857, 15858, 15859, 15861, 15862	zionale), <i>Relatore per la II Commissione</i> 15841, 15844, 15850, 15851, 15855, 15856, 15862
COLA SERGIO (gruppo alleanza nazionale) 15849	GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . 15852, 15857
DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia) 15843, 15851, 15855	LANTELLA LELIO (gruppo FLD) 15848
DOSI FABIO (gruppo lega nord), <i>Relatore per la I Commissione</i> 15855, 15859	MARRA DONATO, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i> 15842, 15851, 15853
ELIA LEOPOLDO (gruppo PPI) 15843	MATTARELLA SERGIO (gruppo PPI) 15856
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo progressisti-federativo) 15843, 15852	MAZZONE ANTONIO (gruppo alleanza nazionale) 15855
FRAGALA VINCENZO (gruppo alleanza na-	NAPOLITANO GIORGIO (gruppo progressisti-federativo) 15853
	PAGGINI ROBERTO (gruppo i democratici) 15843, 15845
	SARACENI LUIGI (gruppo progressisti-federativo) . . . 15842, 15846, 15853, 15855, 15856, 15858
	SCERMINO FELICE (gruppo progressisti-federativo) 15859

257.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

PAG.	PAG.		
SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo)	15842	Disegno di legge di conversione (Discussione):	
VIETTI MICHELE (gruppo CCD)	15847	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076).	
VITO ELIO (gruppo forza Italia)	15853	PRESIDENTE	15868, 15869, 15870
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		MATTARELLA SERGIO (gruppo PPI), <i>Relatore</i>	15869
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (3080).		Missioni	15841
PRESIDENTE	15862, 15864, 15865, 15866, 15867, 15868	Ordine del giorno della seduta di domani	15871
BARBERI FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la protezione civile</i>	15864, 15866, 15867	Considerazioni integrative della dichiarazione di voto del deputato Felice Scermino sul disegno di legge di conversione n. 3097	15872
COMINO DOMENICO (gruppo lega nord)	15868	Dichiarazione di voto finale dei deputati Giuseppe Scotto di Luzio, Livia Turco, Angelo Muzio, Ugo Cecconi, Michele Vietti, Giovenale Gerbaudo e Giuseppe Dallara sul disegno di legge di conversione n. 3080	15873
MAZZONE ANTONIO (gruppo alleanza nazionale)	15867		
MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	15864, 15867		
ROSSI ORESTE (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	15863, 15865, 15866		
ROSSO ROBERTO (gruppo forza Italia)	15867		
VIETTI MICHELE (gruppo CCD)	15865		

La seduta comincia alle 10,10.

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 ottobre 1995.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Antonio Guidi, La Cerra, Lembo, Martusciello, Trapani, Usiglio e Valiante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (3097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali, i relatori hanno rinunciato alla replica e ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A*).

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, chiedo quale sia il parere delle Commissioni sugli emendamenti stessi.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Saraceni 1.1, 1.2 e 3.4, Scermino 3.1, Paggini 3.3 e 3.7 del Governo. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento avverto che il testo pubblicato nel fascicolo contiene un errore tipografico e che è già stata distribuita in fotocopia la formulazione corretta.

Infine, le Commissioni esprimono parere contrario anche sugli emendamenti Saraceni 3.5 e 3.6.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Il Governo?

DONATO MARRA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ha ieri in sede di replica ampiamente argomentato la sua preferenza per la conversione del decreto-legge nel testo originario, e a tal fine ha anche presentato l'emendamento 3.7, che è interamente sostitutivo dell'articolo 3 nel testo delle Commissioni e che appunto, fatto salvo l'errore di stampa ricordato, sostanzialmente ripristina l'originaria formulazione dello stesso articolo ad eccezione di quella modesta, ma per altro significativa, modifica al periodo finale, al fine di chiarire che qualora la Camera ritenga di chiedere la sospensione del procedimento, questa deve essere obbligatoria per il giudice anche nel caso di manifesta infondatezza, comunque non in modo automatico ma su richiesta della Camera. Il Governo ovviamente raccomanda l'approvazione di tale suo emendamento.

Il Governo, avendo espresso questa preferenza, non può che esprimere parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro di un emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 3.4, perché mi pare che la nuova formulazione del Governo soddisfi le stesse esigenze. Dico questo alla luce della discussione di ieri. Mantengo invece i miei emendamenti 3.5 e 3.6 che però, se venisse approvato l'emendamento del Governo, non avrebbero più ragion d'essere.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Saraceni.

BRUNO SOLAROLI. Presidente, a nome del gruppo progressisti-federativo chiedo la votazione nominale su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Solaroli.

Volutamente — lo confesso all'Assemblea — non ho dato all'inizio della seduta il

preavviso di venti minuti previsto dal regolamento per le votazioni effettuate mediante procedimento elettronico, perché mi segnalano che vi è un forte ritardo di tutti i voli.

Avrei preferito — anzi avrei sperato, perché non si possono esprimere preferenze in questo campo — che almeno la votazione sugli emendamenti avesse potuto aver luogo per alzata di mano. Tuttavia, essendo stata richiesta la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, non posso che avvertire che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Appreziate le circostanze, ritengo di sospendere la seduta fino alle 11.

PIETRO DI MUCCIO. I treni ritardano, ma gli orologi vanno avanti!

PRESIDENTE. Gli orologi si sono fermati, ma il tempo corre lo stesso, onorevole Di Muccio!

PIETRO DI MUCCIO. Pure gli orologi dell'aula fermi! È inqualificabile!

PRESIDENTE. Sospendo dunque la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,20,
è ripresa alle 11,5.**

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, mantiene la richiesta di votazione nominale?

BRUNO SOLAROLI. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento Saraceni 1.1.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare per motivare il ritiro del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente ritiro i miei emendamenti 1.1 e 1.2, che avevo presentato soprattutto per una questione di principio molto fondata. Siccome però sono

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

convinto che il problema in pratica non si porrà mai, e cioè che non accadrà mai che i giudici della Corte costituzionale possano avere a che fare con la giustizia penale, ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Prendo atto che gli emendamenti Saraceni 1.1 e 1.2 sono stati ritirati. Ricordo che l'emendamento Saraceni 3.4 era già stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Scermino 3.1.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro l'emendamento Scermino 3.1, di cui sono cofirmataria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Paggini 3.3.

ROBERTO PAGGINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Paggini.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 3.7 del Governo, nella formulazione corretta, che pone rimedio ad alcuni errori tipografici presenti nel testo stampato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Elia. Ne ha facoltà.

LEOPOLDO ELIA. Signor Presidente, colleghi, mi pare che le argomentazioni addotte ieri dal sottosegretario per la giustizia, dottor Marra, a proposito dell'emendamento governativo siano molto convincenti, tali da farlo preferire al testo delle Commissioni. Lascio da parte le questioni circa l'opportunità di ridurre sempre più i casi di autodichia in cui il Parlamento è chiamato ad intervenire in causa propria. Ricordo, peraltro, che in Germania e in Grecia le costituzioni prevedono che la diffamazione non sia protetta da questa forma di insindacabilità. Ciò su cui insisto è che la fluidità dei rapporti tra poteri costituzionali (ricordo, inoltre, che nelle sentenze della Corte costituzionale si parla di un potere di valutazione da parte del Parlamen-

to) fa diventare particolarmente opportuno rendere flessibili i rapporti tra i poteri e non assegnare preventivamente ruoli a ciascuno di essi, facendo sì che il conflitto di attribuzione venga sollevato esclusivamente dalla magistratura.

Per tali motivi, a nome del mio gruppo, dichiaro voto favorevole sull'emendamento 3.7 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, di quanto tempo dispongo per lo svolgimento del mio intervento?

PRESIDENTE. Di cinque minuti, come prevede il regolamento.

PIETRO DI MUCCIO. Trovavo difficoltà a regolarmi sugli orologi dell'aula, i quali sono fermi da questa mattina!

PRESIDENTE. Siamo certi che lei ne possiede uno perfetto!

PIETRO DI MUCCIO. No, la Presidenza si sbaglia!

ANTONIO MAZZONE. Te lo puoi comperare!

PRESIDENTE. Inizi pure il suo intervento, onorevole Di Muccio.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, l'emendamento 3.7 del Governo merita qualche considerazione perché tratta una questione essenziale del disegno di legge come quella di stabilire a chi debba spettare l'onere di sollevare il conflitto di attribuzioni. Nell'intervento di ieri il rappresentante del Governo ha tenuto a puntualizzare che presentava un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 allo scopo di raggiungere una mediazione tra le due opposte impostazioni. A parte il fatto che è difficile immaginare una mediazione laddove ci si trovi di fronte a due impostazioni irreconciliabili...

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Onorevole Di Muccio, mi scusi se la interrompo.

Pregherei i colleghi di forza Italia e del centro cristiano democratico, nonché l'onorevole Nania, presenti nelle adiacenze dell'oratore, di prendere posto!

Prosegua pure, onorevole Di Muccio.

PIETRO DI MUCCIO. Dicevo che questa mediazione non è possibile, per la ragione elementare che ci troviamo di fronte a due impostazioni irreconciliabili. Questo è tipico della politica; non è affatto patologico, ma è normale!

Insistiamo nel sostenere il testo approvato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia poiché in esso è sanzionata una impostazione antitetica a quella del Governo e di alcuni colleghi. È antitetica perché — credo che tutti i colleghi qui presenti dovrebbero essere edotti del problema sottostante — noi sosteniamo che il conflitto di attribuzioni lo debba sollevare — se ritiene — la magistratura perché alle Camere è stato assegnato — dalla Costituzione e dalla interpretazione che del comma 1 dell'articolo 68 ha dato la Corte costituzionale — il potere di stabilire, nei casi concreti, quando esista l'immunità di parola, quando, cioè, l'opinione ed il voto espressi dal parlamentare siano insindacabili. Questo è il sistema attualmente in vigore. Noi intendiamo perfezionarlo, esplicitarlo e renderlo in maniera estremamente chiara; mentre chi vuole far fare un passo indietro (e che passo indietro!) contro la libertà di opinione e di voto dei parlamentari, è esattamente chi intende, invece, rimettere nelle mani dei giudici non solo la valutazione del caso concreto, ma anche la «palla», in maniera che siano le Camere — quando non si accontentano — a sollevare il conflitto.

Aggiungo in conclusione, signor Presidente, che non è vero, come dice il Governo, che staremmo dilazionando la procedura. Il Governo farebbe molto meglio a curare la rapidità dei processi civili e penali e a non preoccuparsi di una sospensione soggetta a termine perentorio di 90 giorni più 30, quando è in ballo la libertà di un parlamentare: di questo stiamo trattando, altro che ritardare le decisioni della magistratura, la quale brilla

sempre e totalmente per incapacità di condurre i processi a compimento se non nell'arco di decenni!

Qual è, allora, il punto? Vogliamo che sia la magistratura (che non è affatto espropriata dei suoi poteri e che costituzionalmente, mentalmente ed ordinamentalmente è «attrezzata» molto meglio del Parlamento) a giudicare se e come il Parlamento stesso, nell'applicare l'immunità, abbia commesso errori procedurali o per quanto riguarda i presupposti. Chi, di fronte ad un abuso del Parlamento, è maggiormente in grado, o chi è più coerentemente, rispetto all'ordinamento, facoltizzato (scusate l'espressione poco elegante) a valutare la situazione? Noi riteniamo che sia la magistratura piuttosto che il Parlamento, perché la magistratura, per dettato costituzionale, ha il potere di controllare la legalità degli atti. Nel nostro sistema è appunto la magistratura che controllerà — così si è espressa anche la Corte costituzionale — ogni qualvolta una decisione della Camera sarà, a suo giudizio, viziata da errori procedurali o da errori del presupposto, attraverso un conflitto di attribuzioni — com'è inevitabile che sia, visto che stiamo parlando di organi che si pronunciano in via definitiva rispetto ai loro poteri — se il Parlamento abbia o meno abusato. Questo riteniamo sia conforme al sistema.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, signori deputati, mi ero riservato, durante il dibattito di ieri sera, una replica complessiva, che mi accingo a svolgere ora, e che ritengo qualificante per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto del Governo, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Credo si possa ridurre all'osso la questione che è stata posta ieri sera brillantemente dal deputato Luigi Saraceni e in precedenti discussioni anche dal deputato Anna Finocchiaro: mi riferisco alla questione

relativa all'emendamento approvato dalle Commissioni riunite e a quello del Governo oggi in discussione. A mio avviso il problema si riduce esclusivamente nel timore, che è stato prospettato ieri dal deputato Saraceni, che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite possa consentire a qualunque deputato o ex deputato un'azione volta a ritardare l'attività giurisdizionale nel momento in cui potrebbe *ad libitum* sollevare l'eccezione di ricorrenza del primo comma dell'articolo 68 per qualunque tipo di reato, per qualunque tipo di delitto. Addirittura si poneva ieri il problema che l'eccezione possa riguardare anche gli indagati di concussione, di corruzione o di qualunque altro reato.

Credo che la lettura dell'emendamento approvato dalle Commissioni riunite non consenta di coltivare questo timore che, ove fosse fondato, sussistente, naturalmente avrebbe la mia personale adesione. Innanzitutto, dal punto di vista della cosiddetta attività defatigatoria, non vi è dubbio che un ritardo di 90 o 120 giorni rispetto ai tempi non fulminei della nostra giustizia penale non potrebbe apparire appunto defatigatorio o comunque frapporre ostacoli cronologici all'avvio o alla conclusione di un'azione penale.

In secondo luogo, penso che debba essere presente a tutti che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite dà alla parte la facoltà di eccepire la ricorrenza del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, di eccepire, cioè, che le opinioni o i voti espressi dal parlamentare oggetto di indagine penale sono manifestati nell'ambito della funzione parlamentare. Non vi è dubbio, quindi, che ci troveremmo sempre nell'ambito di fatti che riguardano opinioni o voti espressi.

Se, invece, il parlamentare o l'ex parlamentare dovesse eccepire la ricorrenza del primo comma dell'articolo 68 per comportamenti relativi non a opinioni o voti manifestati ma a condotte criminose relative ad altro tipo di fattispecie penali, come la concussione, la corruzione o qualunque altro genere di reato, il giudice penale avrebbe l'ampia facoltà, consentita dall'ordinamento giuridico, di ritenere l'eccezione non tanto

infondata o manifestamente infondata, quanto inammissibile. Se io, parte di un processo penale, eccepissi la ricorrenza del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che concerne opinioni o voti espressi, in riferimento ad una condotta al centro di un'indagine penale relativa a corruzione, concussione, omicidio, partecipazione a banda armata (e chi più ne ha più ne metta), il giudice penale dichiarerebbe certamente inammissibile un'eccezione del genere, perché...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, si avvii alla conclusione, perché ha già superato di un minuto il tempo a sua disposizione.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore per la II Commissione. Concludo, Presidente.

Se sgombriamo il campo dal timore, sollevato da più parti, di un aggancio ad iniziatrice ...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, deve concludere.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore per la II Commissione. ...pretestuose in merito alla ricorrenza dell'articolo 68, penso che la formulazione delle Commissioni riunite possa senz'altro trovare il consenso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paggini. Ne ha facoltà.

ROBERTO PAGGINI. Vedo l'Assemblea...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Paggini. Capisco che il gruppo del centro cristiano democratico abbia l'esigenza di consultarsi, ma forse può farlo in forma più comoda. Per la verità non disturbava molto; era solo un fatto estetico...!

Prego, onorevole Paggini.

ROBERTO PAGGINI. Dicevo, Presidente, che vedo l'aula molto disattenta, quasi si trattasse di un argomento tecnico, da addetti ai lavori. Vorrei che vi fosse la consapevo-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

lezza che ci stiamo occupando di un tema di grande valenza politica.

PRESIDENTE. Credo che i colleghi siano in grado di comprenderlo, onorevole Paggini.

ROBERTO PAGGINI. Lo ha ricordato l'onorevole Elia: siamo in tema — è l'unico accenno tecnico che faccio — di immunità sostanziale.

Per i principi sanciti dalla nostra Costituzione la giurisdizione spetta in questi casi alla magistratura.

Vi è però una sentenza della Corte costituzionale che, a mio avviso, giustamente pone un certo potere in capo al Parlamento. Tuttavia la dottrina più qualificata è stata unanime nel ritenere che si tratti di un potere valutativo e non decisionale. Tale impostazione, Presidente, è tanto più corretta nel momento in cui si è data un'interpretazione estensiva...

PRESIDENTE. Onorevole Taradash! Colleghi! Vi prego di non sostare nell'emiciclo.

ROBERTO PAGGINI. ... del primo comma dell'articolo 68, una interpretazione che io condivido come ho avuto modo di dire in altre occasioni. Si è cioè estesa l'insindacabilità anche ad opinioni espresse fuori dell'aula. Ebbene, ho affermato che tale impostazione è giusta; tuttavia tutti sono in grado di capire come sia facile, se non vi è un giusto equilibrio nel potere valutativo della magistratura e della Camera, arrivare ad abusi. Si rischia — per tale motivo dicevo poc'anzi che siamo in presenza di un argomento di grande valenza politica — di reintrodurre l'autorizzazione a procedere. In proposito vorrei ricordare all'onorevole Fragalà un caso, del quale ero relatore (chiesi tra l'altro il deferimento dei magistrati che avevano compiuto un grave errore), sul quale l'Assemblea discusse e che trattava dell'insindacabilità per le opinioni espresse da un parlamentare che non era tale all'epoca dei fatti. Di che cosa si trattò se non di un caso di vera e propria autorizzazione a procedere? Anche in base all'esperienza che ho maturato nella Giunta per le autorizza-

zioni a procedere, sono portato ad affermare che, indipendentemente dalla buona volontà e dalla buona fede di ognuno, si tende ogni giorno di più ad adottare decisioni di carattere politico. Presto arriveremo, onorevole Fragalà, ad una delegittimazione di questo istituto, che è un istituto di salvaguardia e che deve essere mantenuto. Tuttavia, se non stiamo attenti, rischiamo di giungere ad un rigetto da parte dell'opinione pubblica, poiché tale istituto non rappresenta un privilegio bensì una garanzia a tutela del funzionamento e della libertà dell'organo.

Per quanto riguarda la posizione del Governo, faccio presente che avevo presentato un emendamento, che si differenziava leggermente sotto un profilo formale da quello presentato dal Governo, teso ad eliminare una certa zona neutra, che oggi esiste, per cui la magistratura, magari senza esaminare effettivamente il caso, valuta una fattispecie come né fondata né infondata al tempo stesso. Tuttavia, a parte questo, la nostra posizione nel merito è vicina a quella dell'esecutivo; per tale motivo abbiamo rinunciato volentieri al nostro emendamento ed appoggiamo quello presentato dal Governo.

Nell'assumere tale posizione affermiamo — e concludo, signor Presidente — che forse sarà necessario un intervento nel merito dell'articolo 68 per stabilire una volta per tutte la insindacabilità esterna ma, nello stesso tempo, anche i suoi limiti, poiché da tale questione aperta derivano moltissimi problemi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUGI SARACENI. Il problema centrale è quello da ultimo accennato dal collega Paggini; bisognerà arrivare ad una definizione della fattispecie sostanziale per evitare che il problema prenda strade improprie.

Noi aderiamo alla formulazione del Governo perché ci siamo convinti dell'esigenza di lasciare la questione del conflitto alle dinamiche già in atto, che hanno sufficiente flessibilità e potranno quindi produrre una saggia giurisprudenza. Siamo, tra l'altro, in presenza di una materia di carattere costitu-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

zionale e sarebbe forse improprio intervenire in sede di legislazione ordinaria e ancor più con un decreto-legge.

Ritengo che la diversità tra l'emendamento del Governo e la proposta della Commissione consista proprio nella questione affrontata dall'onorevole Fragalà (avrei avuto piacere che mi ascoltasse). Proprio il suo intervento mi ha convinto definitivamente di una posizione della quale per la verità sono sempre stato piuttosto convinto: i colleghi della Commissione non vogliono affatto reintrodurre l'autorizzazione a procedere per proteggere i deputati mascalzoni; il problema però è che hanno scritto una norma che a ciò si presta oggettivamente, al di là delle ottime intenzioni. Per esempio, l'onorevole Fragalà afferma che se si presentasse una eccezione palesemente pretestuosa, cioè manifestamente infondata — come recita il testo del Governo — il giudice potrebbe dichiararla inammissibile. Ciò non è vero, secondo quanto scritto nella norma, perché l'inammissibilità può essere dichiarata solo per ragioni formali, mai per motivi attinenti al merito.

Il giudice, infatti, per dichiarare inammissibile l'eccezione dovrebbe valutarla nel merito e, in base alla vostra normativa, può farlo; dopo di che, però, può solo respingerla. Quindi, tornando all'esempio che facevo, se per caso il parlamentare accusato di corruzione eccepisse al giudice la connessione con l'articolo 68, primo comma, della Costituzione — come è successo — l'eccezione sarebbe palesemente e manifestamente infondata, ma non inammissibile (*Commenti*).

Vedo che non riusciamo a capirci: l'eccezione non è inammissibile, ma infondata e il giudice, di fronte ad un'eccezione infondata, la respinge, dopo di che — secondo la vostra norma — deve sospendere il processo e trasmettere gli atti alla Camera! È veramente paradossale e fuori da ogni previsione in qualunque ordinamento che un'eccezione respinta possa dar luogo alle conseguenze descritte. Eppure, voi nella vostra proposta avete scritto questo.

Se fossi difensore di un parlamentare, magari in stato di custodia cautelare per un fatto di corruzione, allegherei la connesio-

ne con l'articolo 68. Il giudice potrebbe solo respingere l'eccezione ma, dopo averla respinta, dovrebbe sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Camera. Questo — lo vogliate o meno — si propone che sia scritto nella norma ed è per questo che la proposta della Commissione è inaccettabile e deve essere respinta se non si vogliono varare norme che sono mostruose proprio nel senso etimologico della parola.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo le innumerevoli reiterazioni del decreto al nostro esame e le altrettanto innumerevoli discussioni che si sono susseguite sulla materia oggetto del decreto stesso non sono servite a fare chiarezza. L'onorevole Saraceni, infatti, continua a sostenere nel modo brillante e con la capacità che gli sono propri una tesi che gli abbiamo contestato in ogni occasione, prima in Commissione e poi in Assemblea. Mi riferisco alla tesi che in qualche modo, attraverso l'emendamento che la Commissione ha approvato, si voglia surrettiziamente reintrodurre l'autorizzazione a procedere. Così non è e comunque qualche passo avanti l'abbiamo fatto, perché oggi l'onorevole Saraceni dà atto alla Commissione ed a chi ha votato l'emendamento che ciò non è nelle intenzioni dei proponenti.

LUIGI SARACENI. Ne ho sempre dato atto!

MICHELE VIETTI. La reintroduzione dell'autorizzazione a procedere sarebbe però, a suo dire, ancora nell'oggettività della norma. Noi siamo convinti che così non è, perché riteniamo che stiamo affrontando...

PRESIDENTE. Onorevole Vietti, purtroppo l'Assemblea è un po' sorda ai richiami ad una maggiore attenzione, che rinnovo non ad un gruppo o ad un settore in particolare, ma a tutti.

MICHELE VIETTI. Credo avesse ragione

l'onorevole Paggini sul fatto che probabilmente l'Assemblea non si rende conto che ad essere in discussione non è qualcosa di vago o teorico, ma la concreta possibilità dei parlamentari di essere convenuti in giudizi civili, penali, amministrativi od in attività disciplinare o stragiudiziale. Se ciò fosse percepito, probabilmente l'attenzione sarebbe maggiore.

Concludo il mio ragionamento: non possiamo far finta di non vedere che l'articolo 68 è stato a suo tempo modificato dal Parlamento, che l'autorizzazione a procedere è definitivamente venuta meno, che in questa sede stiamo disciplinando esclusivamente le fattispecie di opinioni espresse e voti dati, rispetto alle quali la Costituzione ha mantenuto l'immunità per i parlamentari. Qualunque altro tentativo di introdurre esemplificazioni ed argomentazioni che attingano ai reati diversi e comuni a suo tempo protetti dall'autorizzazione a procedere è fuori luogo.

Cosa ha voluto fare la Commissione modificando il testo del Governo? La Commissione ha voluto esplicitare un iter che, da un lato, attribuisce al parlamentare in quanto tale il potere di eccepire l'applicabilità dell'immunità *ex* articolo 68, sottraendolo in qualche modo ad una disciplina più equivoca (qual era quella del decreto) che consentiva al magistrato di valutare la manifesta fondatezza o infondatezza; si stabilisce così un principio cardine secondo il quale il parlamentare, cioè colui che la norma costituzionale mira a garantire, ha il potere di eccepire l'insindacabilità.

Dall'altro lato, la Commissione ha voluto stabilire che, una volta che la Camera abbia espresso la sua valutazione sulla insindacabilità, il procedimento si estingue. Se il magistrato, se l'autorità giudiziaria ritiene di contestare la valutazione della Camera, solleva conflitto di attribuzione davanti alla Corte.

Questa è la procedura assolutamente lineare che non lascia adito a dubbi o a interpretazioni, e che vede un'applicazione stringente del diritto del parlamentare di avvalersi dell'immunità *ex* articolo 68 della Costituzione.

Non mi pare affatto si possa dire, come

ha detto l'onorevole Paggini, che questo sarebbe dissonante rispetto alla sentenza della Corte costituzionale; infatti, la sentenza fondamentale della Corte in materia la sentenza n. 1150 del dicembre 1988, non mi pare introdurre quella distinzione (di cui parlava appunto l'onorevole Paggini) tra un potere valutativo e un potere decisionale del Parlamento; mi pare un'interpretazione che non trova alcun appiglio nel testo della sentenza. Tale sentenza dice nel dispositivo, in modo esplicito, che la Corte dichiara che spetta alle Camere (nel caso in specie spettava al Senato) valutare le condizioni dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Pertanto, non vedo alcuna distinzione tra potere valutativo e potere decisionale; anzi, nella motivazione la sentenza è ancora più esplicita laddove stabilisce che il conflitto non si configura nei termini di una *vindictio potestatis* (il potere di valutazione del Parlamento non è in astratto contestabile).

Allora, il potere di valutazione del Parlamento è sovrano rispetto all'insindacabilità dei suoi membri; se così è, noi dobbiamo prevedere una procedura che rispetti questa sovranità e non introduca — esplicitamente o surrettiziamente, come è nell'emendamento 3.7 del Governo — un ribaltamento dell'onere di sollevare conflitto di attribuzione, per cui alla fine la Camera decide, ma poi di fatto il magistrato non si adegua; a quel punto è la Camera che deve sollevare conflitto di attribuzione.

Riteniamo che sia più corretto — come fa il testo della Commissione — descrivere questo iter in modo chiaro sia per quanto riguarda il potere di eccezione sia per quanto riguarda la facoltà che spetta all'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione. (*Applausi dei deputati del gruppo del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lantella. Ne ha facoltà.

LELIO LANTELLA. Signor Presidente, noi esprimiamo voto contrario all'emendamento 3.7 del Governo, che stravolge il testo che giunge dalla Commissione. Difendiamo il

testo della Commissione poiché esso, a nostro avviso, resta nell'ambito dell'articolo 68 della Costituzione, il quale sancisce l'immunità per le opinioni espresse e i voti dati.

Difendiamo il testo della Commissione poiché non è vero — come è stato detto artificiosamente nel corso del dibattito di ieri — che esso apre la via attraverso cui reati comuni (dall'omicidio al furto) potrebbero ottenere una forma di tutela.

Difendiamo il testo della Commissione poiché esso, viceversa, si limita a determinare le condizioni di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, regolando l'eccezione formulabile dal parlamentare in caso di opinioni espresse e voto dato.

Ciò non ci impedisce, peraltro, di osservare che il testo della Commissione prevede una sorta di silenzio-assenso che, per qualche verso, è un affievolimento della tutela del parlamentare. In effetti, con il decorso del tempo (novanta giorni prima e trenta dopo), ove la Camera non intervenga, si intende che l'eccezione sollevata dal parlamentare sia decaduta. Quindi, anche per ciò, l'accusa mossa al testo della Commissione di accentuare la tutela del parlamentare sottraendolo ad un controllo è assolutamente infondata e falsa, perché l'istituto del silenzio-assenso, anzi realizza un indebolimento: un indebolimento che, purtroppo, a nostro giudizio, potrebbe essere pericoloso.

Se le accuse nei confronti del testo della Commissione sono infondate e strumentali, vediamo allora quale sia il senso dell'emendamento 3.7 del Governo. Esso consiste nel far valutare dal giudice ordinario se la questione sollevata dal parlamentare sia o meno manifestamente infondata. Ne consegue che il giudice (che, in quanto ordinario, non è specificatamente attrezzato a valutare i rapporti tra organi dello Stato — da un lato il Parlamento e dall'altro la magistratura — e per qualche verso è parte poiché egli stesso intende giudicare) valuta l'eccezione sollevata da chi appartiene ad un altro potere dello Stato. Questa valutazione, che si inserisce nell'ambito del procedimento, costituisce un elemento di giudizio che solo successivamente potrebbe essere ribaltato dalla Camera, la quale ha l'onere di chiedere la sospensione del procedimento. Ma la Camera, in

tal caso, si troverebbe di fronte ad una situazione in cui l'eccezione sollevata dal parlamentare risulterebbe «pregiudicata» attraverso la dichiarazione di manifesta infondatezza.

Siamo dunque in presenza di un tentativo di indebolire non la tutela del singolo parlamentare, bensì la tutela del Parlamento, che vede affievolite le prerogative dei suoi membri nel pieno esercizio delle loro funzioni. Si tenta pertanto di affidare alla magistratura ordinaria una sorta di controllo generalizzato, seppur di prima istanza. Questo è un elemento assai pericoloso, che squilibra i rapporti tra i poteri dello Stato. Ciò avviene sull'onda di una sensibilità emotiva occasionale, di cui non vorremmo che presto ci si dovesse pentire, nel momento in cui si abbandonasse la via dei corretti rapporti istituzionali. Si realizza, purtroppo, una sorta di *ruere in servitium*, cioè il precipitarsi nell'ossequio di quelli che si ritengono i poteri forti del momento.

PRESIDENTE. Onorevole Lantella, la prego di avviarsi alla conclusione.

LELIO LANTELLA. In conclusione, voteremo contro l'emendamento 3.7 del Governo perché dobbiamo orientare la bussola verso i principi e i grandi valori a cui si debbono ispirare i rapporti istituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo federalisti e liberaldemocratici*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Non mi sembra assolutamente il caso, Presidente, di ripetere gli argomenti che già sono stati espressi. Nella Giunta per le autorizzazioni a procedere abbiamo discusso reiteratamente in merito all'articolo 68 della Costituzione e abbiamo stabilito criteri che, più o meno, sono stati seguiti sempre, salvo qualche sfasatura. Ma quel che più conta è che nessuno ha mai messo in discussione che si discettasse di reati di opinione. Ritengo sia questa la base per valutare l'emendamento 3.7 del Governo.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

Ho ascoltato con grande attenzione sia l'onorevole Fragalà sia l'onorevole Saraceni e mi sembra che si voglia andare al di là del dovuto. Se ci interessiamo di reati di opinione, categoria ben definita, non vedo perché si debba parlare di manifesta infondatezza e non anche di inammissibilità, anche se quest'ultima è prevista per fatti di carattere formale, quando è più che ovvio che un eventuale richiamo all'articolo 68, per esempio per il reato di corruzione, deve portare automaticamente ad affermare che il reato di corruzione non è certamente un reato di opinione. Ragione per cui la tesi sostenuta dall'onorevole Fragalà è sicuramente degna di considerazione.

Per quanto riguarda invece la questione di carattere generale, ritengo che la soluzione prospettata dal Governo sia «ponziopilatesca»: il Governo, infatti, ha voluto al contempo dire e non dire, ma non ha assolutamente risolto il problema. Noi dobbiamo tutelare l'autorità e la sovranità della Camera: si tratta di una questione di principio, dalla quale non si può assolutamente derogare. Tale questione è stata consacrata in modo mirabile nella formulazione proposta dalle Commissioni. L'emendamento del collega Saraceni non ci convinceva affatto; è vero che è stato ritirato, ma egli ha dichiarato che avrebbe votato a favore dell'emendamento del Governo perché, non convinto dalla soluzione proposta dalle Commissioni, ritiene che questa forma di mediazione rappresenti una soluzione utile a risolvere i problemi. Questa soluzione di mediazione, invece, non risolve affatto i problemi: a mio avviso la sovranità della Camera viene così calpestata. Dovrà essere il giudice, dopo che la Camera avrà valutato il *fumus* della questione a lui sottoposta, a ritenere o meno di elevare conflitto di competenza.

Sulla base di queste considerazioni, a nome del gruppo di alleanza nazionale, dichiaro il voto contrario sull'emendamento del Governo.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare sulle modalità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 3.7 del Governo, nel senso di votare prima il comma 1 e successivamente la restante parte. Ritengo infatti che sul comma 1 vi sia il consenso unanime dell'Assemblea. In tal caso, modificando il parere precedentemente espresso, le Commissioni esprimono parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 3.7 del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	501
Votanti	500
Astenuti	1
Maggioranza	251
Hanno votato sì	500

(La Camera approva).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento 3.7 del Governo, non accettata dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	492
Votanti	446
Astenuti	46
Maggioranza	224
Hanno votato sì	206
Hanno votato no	240

(La Camera respinge — Applausi).

Non è materia da applausi!

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

DONATO MARRA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO MARRA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non sono intervenuto prima per non interferire con la votazione, ma desidero avvertire che l'approvazione del solo comma 1 dell'emendamento 3.7 comporta come conseguenza, essendo comunque l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, la soppressione di tutta la parte di quest'ultimo relativa alla sospensione del procedimento.

PRESIDENTE. Sì, signor sottosegretario, stavo proprio per affrontare tale questione.

È necessario quindi che le Commissioni esaminino tale aspetto al fine di prospettare eventuali aggiustamenti del testo: si tratta di una questione formale, che credo possa essere facilmente condotta a soluzione. Ritengo pertanto che sarebbe opportuno sospendere la seduta per qualche minuto. Chiedo al relatore di esprimere il parere delle Commissioni in proposito.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, credo che il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, approvato dall'Assemblea, possa essere raccordato, in sede di coordinamento formale, con il testo dell'articolo 3 proposto dalle Commissioni, perché il comma 1 dell'emendamento del Governo riguarda solo il caso dell'evidente applicabilità dell'articolo 68, quindi dell'applicabilità d'ufficio da parte del giudice.

PRESIDENTE. Ne sono convinto, onorevole Fragalà, ma tale mia convinzione non è sufficiente. Vi è comunque un problema.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Si tratta di un problema di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Potrebbe essere qualcosa di più, onorevole Fragalà: poiché l'emendamento era qualificato come interamente so-

stitutivo dell'articolo 3, alla sua interpretazione potrebbe essere contrapposta quella espressa dal rappresentante del Governo.

Ritengo che il problema possa essere comunque superato senza grave difficoltà, tuttavia non spetta alla Presidenza dare suggerimenti in proposito. Ritengo opportuno, ripeto, sospendere brevemente la seduta per consentire alle Commissioni di esaminare la questione.

PIETRO DI MUCCIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, mi permetto di avanzare un suggerimento. Poiché mi sembra di tutta evidenza che il comma 1 dell'emendamento del Governo da noi approvato collima perfettamente con la prima parte del testo delle Commissioni, penso che, anche per economia di tempo, si possa senz'altro conferire alla Presidenza, al termine delle votazioni, il mandato di procedere al coordinamento formale del testo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Muccio, l'emendamento testé votato inizia con le seguenti parole: «Sostituirlo con il seguente», riferite all'intero articolo 3 e ciò crea il problema che abbiamo testé sottolineato.

Sospendo pertanto la seduta per qualche minuto al fine di consentire alle Commissioni di esaminare più approfonditamente la questione.

**La seduta, sospesa alle 11,55,
è ripresa alle 12.**

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, signori deputati...

PRESIDENTE. Collegli, un attimo di at-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

tenzione per favore! Vi prego di non sostare nell'emiclo!

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, signori deputati, io credo che il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, sostitutivo dell'articolo 3, che è stato poc'anzi approvato dall'Assemblea, possa essere coordinato, in sede appunto di coordinamento formale, con il testo dell'articolo 3 licenziato a suo tempo dalle Commissioni riunite.

In subordine, a nome delle Commissioni, potrebbe essere presentato sotto forma di articolo aggiuntivo, precisamente come articolo 3-bis, il testo dell'articolo 3 approvato dalle Commissioni, che il Governo ritiene caduto in seguito all'approvazione del comma 1 del suo emendamento 3.7. E potremo in tal caso procedere alla sua votazione.

Comunque, la prima ipotesi da me formulata credo sia senz'altro la più opportuna. Essa prende in considerazione le due parti dell'emendamento, ritenendo che il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo e il testo dell'articolo 3 approvato dalle Commissioni possano essere coordinati in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che non possiamo aprire un dibattito su questo punto. O viene presentato un nuovo emendamento o si ritiene che occorra procedere in sede di coordinamento formale, senza aprire in questo momento una discussione al riguardo. È possibile solo una delle due ipotesi.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Riteniamo che si possa opportunamente risolvere il problema in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Prendo quindi atto che le Commissioni non intendono presentare emendamenti o articoli aggiuntivi. Io per altro concordo con questa interpretazione, per quello che può valere la mia opinione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. A questo punto credo che dovremmo procedere alla votazione finale del testo risultante dalle votazioni di questa Assemblea. Credo infatti non sia sostenibile altra tesi che la seguente. Avendo votato il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, emendamento interamente sostitutivo del testo dell'articolo 3 approvato dalle Commissioni, l'unico testo in questo momento convalidato dal voto dell'Assemblea è esclusivamente il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, risultando esso, pur nella parzialità rispetto all'intero emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del testo delle Commissioni. Credo che su questo non possano esserci dubbi e ritengo assolutamente impraticabile dal punto di vista regolamentare ogni ipotesi di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Per la verità, onorevole Finocchiaro Fidelbo, con la richiesta di votazione per parti separate il relatore per la II Commissione ha chiaramente lasciato intendere (questa è stata per lo meno la mia interpretazione) che il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo fosse integrativo del testo delle Commissioni, mentre la seconda parte fosse quella sostitutiva. Comunque questa è una valutazione delle Commissioni. Altrimenti si arriverebbe all'assurdo di votare sostanzialmente per due volte la stessa cosa (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*). E nel caso il testo venisse approvato non vi sarebbe più la norma, né quella emendata né quella da emendare. Se qualcuno chiederà di intervenire al riguardo, gli darò la parola, però voglio sottolineare che non è stato presentato alcun nuovo emendamento e quindi ora dovremmo procedere alla votazione dei restanti emendamenti e quindi alla votazione finale.

TULLIO GRIMALDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Presidente, desidero soltanto ribadire che le argomentazioni della

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

collega Finocchiaro Fidelbo mi sembrano assolutamente pertinenti. Qui non si tratta di valutare le intenzioni dei votanti o dei proponenti: l'Assemblea si è espressa su un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3. Di tale emendamento è stata accolta soltanto la prima parte ed è stata respinta la seconda. Quindi il testo è quello che risulta dalla votazione: è stato sostituito il comma 1 dell'articolo 3, ma tutto il resto dello stesso articolo è stato respinto.

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, questo concetto era già stato ribadito! È però una sua valutazione, che accogliamo volentieri.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Presidente, non entro nel merito, ma esprimo l'esigenza che sia chiaro su cosa esprimiamo il nostro voto.

Non so a chi compete stabilire se si tratti solo di una questione di coordinamento formale o se, invece, si ponga il problema in termini diversi. Non so se le Commissioni possano decidere cosa abbiamo approvato. Ci vuole un'istanza certamente e definitivamente competente a dirci qual è il testo sul quale siamo chiamati a votare. Infatti, se fosse solo quello del comma 1, io e, credo, i colleghi del mio gruppo esprimeremmo un voto favorevole; se fosse invece l'intero articolo, esprimeremmo un voto contrario.

Vi è dunque assoluta necessità di sapere con certezza quali sono le norme che andiamo a votare.

PRESIDENTE. Concordo pienamente con l'onorevole Saraceni: non vi sono dubbi che sarà cura della Presidenza, al momento della votazione, fornire i necessari chiarimenti all'Assemblea.

DONATO MARRA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO MARRA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Presidente, con il massimo rispetto per le decisioni che la Presidenza riterrà di assumere — sulle quali peraltro il Governo non vuole interferire — vorrei solo far presente che la decisione è stata quella di porre in votazione l'emendamento per parti separate, non potendosi trasformare un emendamento sostitutivo del Governo in emendamento modificativo, perché qualora questo fosse, si sarebbe dovuta chiedere la disponibilità del Governo alla trasformazione del senso del suo emendamento.

PRESIDENTE. Dottor Marra, noi apprezziamo moltissimo il suo intervento, ma mi corre l'obbligo di ricordarle che le questioni relative al coordinamento sono di competenza non del Governo, bensì esclusivamente della Presidenza.

GIORGIO NAPOLITANO. Chiedo di parlare per ottenere una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO NAPOLITANO. Presidente, può darsi che non abbia bene inteso, ma si è ritenuto che basti l'interpretazione degli intendimenti dei sostenitori di quel testo per risolvere in sede di puro coordinamento formale una rilevante questione di contenuto? Le pongo la domanda per ricevere effettivamente un chiarimento ma, nel caso in cui la decisione o l'orientamento siano quelli, per esprimere una mia seria riserva.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Io credo che quanto ci ha detto il relatore Fragalà e quanto ci ha precisato lei, Presidente, sia più che sufficiente a risolvere una questione indubbiamente delicata, ma rispetto alla quale non abbiamo altra via di uscita se non quella che ci è stata prospettata.

Nella mia breve esperienza parlamentare ho assistito a casi di correzione formale del testo ai sensi dell'articolo 90 del regolamen-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

to ben più sostanziali di questo e credo che l'ex segretario generale Marra possa fornire a lei, Presidente, e a tutta l'Assemblea (soprattutto ai colleghi meno esperti) una visione più compiuta di questi precedenti di correzioni sostanziali del testo *ex* articolo 90.

Presidente, quanto è avvenuto è molto chiaro. Vi era un emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo approvato dalle Commissioni. La parte dell'emendamento del Governo che sostituisce il testo base è contenuta nel secondo comma dell'emendamento 3.7 del Governo. Il relatore Fragalà ha chiesto la votazione per parti separate di tale emendamento. Quando ha avanzato tale richiesta l'ha motivata davanti all'Assemblea spiegando che il comma 1 non era parte del contendere, non essendo la parte sostitutiva del testo delle Commissioni. Dre che, votando separatamente il primo comma, l'Assemblea ha voluto interamente sostituire il testo delle Commissioni, mentre ha approvato un primo comma che deliberatamente il relatore ha collocato al di fuori della parte sostitutiva dell'articolo 3 nel testo delle Commissioni, credo sia una evidente forzatura del voto espresso dalla stessa Assemblea. Noi abbiamo votato a favore del comma 1 perché questo non sostituiva il testo delle Commissioni. Non si trattava di una parte compresa nel testo delle Commissioni, ma era evidentemente una parte aggiuntiva. La seconda parte dell'emendamento del Governo effettivamente sostituiva interamente il testo delle Commissioni, ma su di essa l'Assemblea si è espressa respingendo il testo del Governo, quindi confermando il testo delle Commissioni.

Chiedere allora che le Commissioni ripresentino il proprio testo come emendamento quando l'Assemblea si è già espressa confermando quel testo, oltre ad essere una soluzione che si presta agli inconvenienti cui lei si richiamava in caso di mancata approvazione anche del testo delle Commissioni, costituisce oggettivamente una forzatura rispetto al voto dell'Assemblea.

Quindi l'emendamento delle Commissioni comunque non c'è, mentre vi è la possibilità, *ex* articolo 90, di effettuare un'effettiva correzione formale considerando integrativa la

parte dell'emendamento del Governo che l'Assemblea ha approvato.

PRESIDENTE. Il comma 1 dell'emendamento 3.7 del Governo, che è stato approvato, si intende integrativo dell'articolo 3 del testo delle Commissioni.

GIORGIO NAPOLITANO. Mi ero rivolto alla sua cortesia per avere un chiarimento.

PRESIDENTE. Presidente, stavo proprio provvedendo a ciò.

La Presidenza ha valutato la questione, dopo essersi consultata ed aver consultato la verbalizzazione dell'intervento dell'onorevole Fragalà, prestando attenzione non soltanto agli intendimenti, ma anche ai termini letterali dello stesso, oltre che — dal momento che credo anche questa abbia un suo peso — alla volontà che si voleva esprimere con l'incontestabile richiesta di votazione per parti separate. Ebbene, esaminata tutta la materia, la Presidenza crede di poter concludere affermando che il comma 1, approvato dall'Assemblea, dell'emendamento 3.7 del Governo si intende integrativo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 374 del 1995 nel testo delle Commissioni: come tale ne è stata chiesta la votazione per parti separate.

In sede di coordinamento la disposizione sarà pertanto premessa al citato articolo 3 così come licenziato dalle Commissioni.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Saraceni 3.5.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIETRO DI MUCCIO. Ma lei l'ha anche detto, mi scusi. Ritengo sia precluso.

PRESIDENTE. No, non è precluso.

Dichiaro chiusa la votazione.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	413
Votanti	409
Astenuti	4
Maggioranza	205
Hanno votato sì	137
Hanno votato no	272

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Saraceni 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	419
Votanti	414
Astenuti	5
Maggioranza	208
Hanno votato sì	155
Hanno votato no	259

(La Camera respinge).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Rinuncio alla dichiarazione di voto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzone. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZONE. Rinuncio anch'io, signor Presidente.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento propongo, a nome del Comitato dei nove, la seguente correzione di forma al testo approvato:

All'articolo 3 del decreto, nel testo delle Commissioni, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «immediatamente trasmessi» devono intendersi inserite le seguenti: «con ordinanza non impugnabile», in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 5, che fa espresso riferimento alla «ordinanza prevista dall'articolo 3».

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, non mi pare che si tratti di un mero correzione formale del testo perché, per la prima volta, si introduce la qualificazione di «ordinanza inoppugnabile» che non è affatto contenuta nell'articolo 5. Ribadisco, pertanto, che non mi pare si tratti di un mero coordinamento formale, ma della introduzione di un rafforzamento del tipo di ordinanza che è prevista dall'articolo 3. Mi pare che anche in questo caso il regolamento non sia bene applicato!

FABIO DOSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO DOSI, Signor Presidente, devo dire molto francamente e molto umilmente che la situazione non è più pacifica come mezz'ora fa. Vi è, infatti, una interpretazione del regolamento che ci lascia molto perplessi. Alla luce di tale considerazione, chiediamo alla Presidenza se sia possibile una sospensione dei nostri lavori per poter valutare esattamente la situazione allo stato sopravvenuta.

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Intende intervenire anche lei sull'ordine dei lavori?

Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, il mio, in realtà, sarà un richiamo al regolamento. Non credo si possa votare sul contenuto di una correzione formale perché, se procedessimo a tale votazione, in realtà adotteremmo una sorta di procedura di emendamento del testo, fatto intempestivamente e fuori tempo! Se il coordinamento finale va al di là dei limiti delle mere formalità da correggere per l'armonia formale del testo, diventa un secondo itinerario di emendamenti intempestivo, fuori termine, inammissibile, che entra surrettiziamente nel merito. Credo pertanto che sia impossibile anche votare su questo.

PRESIDENTE. Il problema consiste, infatti, nel valutare se si tratti o meno di una correzione formale. Se si tratta di ciò, si potrà votare; se non si tratta di una correzione formale, non è ricevibile!

Chiedo al relatore per la II Commissione, onorevole Fragalà, se intenda rimettersi allo strumento di cui al comma 2 dell'articolo 90 del regolamento, che consente l'autorizzazione da parte dell'Assemblea al Presidente a procedere al coordinamento formale del testo approvato. In questo caso, la Presidenza terrà conto della proposta di coordinamento dei relatori e potrà esaminare con calma la questione che, effettivamente, non si presta ad una immediata soluzione.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore per la II Commissione. D'accordo, Presidente.

LUIGI SARACENI. Presidente, credo ci siano deputati che vogliono intervenire!

PRESIDENTE. Nessuno lo ha chiesto, ma se qualcuno vuole prendere la parola, gliela darò.

LUIGI SARACENI. Lo chiedo io ed anche il collega Grimaldi.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, non ho alcuna difficoltà...

PIETRO DI MUCCIO. Siamo tornati alle dichiarazioni di voto, Presidente? Non si capisce più niente!

LUIGI SARACENI. Prima della votazione finale, credo si abbia diritto a prendere la parola per dichiarazione di voto! Finora abbiamo parlato solo sugli emendamenti...

PRESIDENTE. No, onorevole Saraceni, la fase della dichiarazioni di voto finali si è già chiusa; ora dovremmo procedere alla votazione. Ritenevo che lei volesse intervenire sull'ordine dei lavori, o per un richiamo al regolamento: in questi casi le posso dare la parola, ma non può più intervenire per dichiarazione di voto finale.

LUIGI SARACENI. Presidente, fino ad ora abbiamo svolto le dichiarazioni di voto sugli emendamenti...

PRESIDENTE. È stato distratto, onorevole Saraceni: i due deputati che avevano chiesto di parlare per dichiarazione di voto finale hanno rinunciato. Lei ora può intervenire — ripeto — solo per altre ragioni. Su cosa vuole intervenire?

LUIGI SARACENI. Per dichiarazione di voto finale!

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, le dichiarazioni di voto finali sono già state esaurite...!

LUIGI SARACENI. Quando? Non è vero, Presidente, finora abbiamo parlato...

PRESIDENTE. Evidentemente eravate distratti. Ribadisco che avevano chiesto di parlare per dichiarazioni di voto finale gli onorevoli Di Muccio e Mazzone: entrambi vi hanno rinunciato.

LUIGI SARACENI. Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, le darò la parola tra un attimo, mi consenta di terminare... (*Proteste del deputato Grimaldi*).

Onorevole Grimaldi, si tranquillizzi!

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

Se è pacifico — come lo è — che due deputati hanno rinunciato a parlare per dichiarazione di voto, chiedo ora se qualcuno tardivamente intenda prendere la parola per dichiarazione di voto. Dico «tardivamente» perché, esaurita la fase delle dichiarazioni di voto finale, il relatore per la II Commissione, onorevole Fragalà, ha posto — ripeto, dopo le dichiarazioni di voto — il problema della correzione formale del testo. La questione è talmente evidente che non meriterebbe ulteriori perdite di tempo; pur tuttavia la Presidenza consentirà all'onorevole Grimaldi, che non è stato attento, di prendere la parola per dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

Prego, onorevole Grimaldi, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, non voglio polemizzare, ma puntualizzo che io sono attento in quest'aula: seguo i lavori come tutti gli altri e chiedo rispetto anche da parte della Presidenza!

PRESIDENTE. Ci mancherebbe, lei gode dal massimo rispetto ma ciò non toglie che le cose stiano come ho detto io!

TULLIO GRIMALDI. Abbiamo svolto una discussione su se e come l'approvazione dell'emendamento del Governo precludesse il testo della Commissione. Abbiamo discusso su questo; alla fine è stata chiesta anche una sospensione. Quando lei, Presidente, su richiesta del collega Napolitano, ha risposto che il testo era quello coordinato dalla Presidenza — e su questo faccio espressa riserva — a questo punto vi dovevano essere le dichiarazioni di voto. Io ho chiesto la parola, in questo momento, senza prenotarmi, perché non è...

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, ha la parola, eserciti pure il suo diritto!

TULLIO GRIMALDI. Vorrei comunque che la Presidenza non facesse apprezzamenti sulla mia attenzione o disattenzione in aula! (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti — Com-*

menti dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).

Questo vale anche per i colleghi della parte opposta, perché anche per loro, probabilmente...

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi, la prego di attenersi al tema: svolga la sua dichiarazione di voto!

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, avevamo appoggiato la proposta del Governo di modificare l'articolo 3. Questo non è stato possibile per un'interpretazione regolamentare sulla quale manteniamo interamente le nostre riserve e perplessità. La modifica dell'articolo 3 proposta dal Governo non è passata. Sembra, invece, che, in base ad un coordinamento formale del tutto discutibile, resti in piedi il testo delle Commissioni, sulla cui formulazione non possiamo essere d'accordo. Sinteticamente ne indicherò le ragioni.

In merito all'articolo 68 della Costituzione sono in contrasto due interessi: quello delle parti in conflitto, quando si tratta di manifestazioni che possono essere offensive o oltraggiose, e quello del parlamentare a veder tutelata la sua libertà di espressione del pensiero o di voto nella Camera di appartenenza.

Il punto in discussione è quando vi sia contrasto tra la valutazione del magistrato e quella che può essere compiuta dalla Camera di appartenenza del parlamentare. Sappiamo, sulla base della Costituzione, che la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria; invece l'emendamento delle Commissioni sposta in maniera determinante tale attività (credo dunque che esso sia ai limiti della costituzionalità) sulla Camera di appartenenza. In effetti la Camera, nel momento in cui considera che le opinioni o i voti espressi rientrano nell'esercizio della funzione parlamentare, impone alla magistratura ordinaria di archiviare il processo o di dichiarare che il fatto non sussiste.

Non siamo di fronte ad un'autorizzazione a procedere, ma a qualcosa di più; spesso si confonde l'applicazione della prima parte dell'articolo 68 con la vecchia autorizzazione a procedere, la quale era soltanto una

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

condizione di procedibilità. Nel momento in cui l'autorizzazione a procedere era negata la questione poteva essere riproposta quando il parlamentare non era più in carica; si trattava soltanto di un'eccezione sollevata e, una volta pronunciata la Camera, si imponeva soltanto la non perseguibilità del procedimento penale e comunque non vi era alcun riflesso sull'azione civile.

Con la nuova formulazione dell'articolo 68 della Costituzione, nel momento in cui il parlamentare solleva l'eccezione e il giudice è costretto a rimettere gli atti alla Camera di appartenenza quest'ultima può dichiarare, a suo completo giudizio, che le opinioni e i voti espressi quali essi siano e comunque formulati, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo ricordato.

Per quanto riguarda l'aspetto penalistico, ricordo che più volte la dottrina ha affermato che non si tratta di una questione di non punibilità o di una scriminante, ma di una carenza di legittimazione passiva sotto il profilo penale: le opinioni e i voti manifestati nel momento in cui sono considerati espressi nell'esercizio della funzione parlamentare, anche se integrano fattispecie di reato, non possono essere ascritti al soggetto interessato. In questo caso, quindi, il parlamentare non è perseguibile.

È qualcosa di più dell'autorizzazione a procedere poichè in maniera surrettizia si sottrae il parlamentare alla giurisdizione ordinaria. Più che ritornare — lo dico per coloro che hanno espresso voti favorevoli e che si accingono a fare altrettanto — nelle condizioni della prima Repubblica, che si vorrebbe cancellare, si fa addirittura un passo indietro: la Camera si arroga il diritto, la potestà di essere giudice dei propri comportamenti, togliendo tale competenza alla giurisdizione ordinaria.

Il decreto-legge avrebbe potuto essere convertito con le modifiche all'articolo 3 proposte dal Governo. A nostro giudizio invece nell'attuale formulazione non può essere varato; annuncio quindi il voto contrario del gruppo di rifondazione comunista-progressisti (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUGI SARACENI. Praticamente intervengo sull'ordine dei lavori, perché sarà il collega Scermino che parlerà per dichiarazione di voto.

Presidente, intendo chiarire che non era vero che la discussione era chiusa...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, vorrei stendere un velo sull'argomento, se lei è d'accordo.

LUGI SARACENI. Sono d'accordo, perché è un velo che forse conviene più a miei contraddittori che a me. Cedo la parola al collega Scermino...

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, considerato che lei è voluto tornare su tale questione, premesso che, se lo ritiene, può parlare per dichiarazione di voto, voglio sommessamente senza ombra di polemica riferire all'Assemblea che l'articolo 90 del regolamento — come a tutti noto — recita: «Prima che il progetto di legge sia votato nel suo complesso, il Comitato del nove o il Governo può richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle correzioni di forma»; ciò avviene, quindi, prima di passare alla votazione. Pertanto, con l'intervento dell'onorevole Fragalà, che stava proponendo una correzione di forma, si intendevano concluse le dichiarazioni di voto. Si può eccepire che non era chiaro, nel momento in cui l'onorevole Fragalà è intervenuto, quale fosse il motivo per cui avesse chiesto la parola. Per tale ragione, cioè per questa possibile incomprensione, sto ora dando la parola per dichiarazione di voto. Non vi è quindi alcuna polemica, fermo restando che l'intervento per le correzioni formali del testo normalmente, per dettato regolamentare, segna la conclusione delle dichiarazioni di voto, fase che si era dunque conclusa con la rinuncia da parte di due oratori che ne avevano fatto precedentemente richiesta.

LUGI SARACENI. Il collega Scermino potrà dunque intervenire?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Certo, onorevole Saraceni, la Presidenza, per così dire in via pacificatrice, ha riaperto i termini; non saranno certo quindici minuti in più a crearci problemi!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dosi. Ne ha facoltà.

FABIO DOSI. Presidente, a me sembra di ricordare — forse lo ricorderà anche lei — un episodio avvenuto due anni fa in occasione dell'approvazione della legge elettorale cosiddetta Mattarella allorquando, se non erro, il collega D'Onofrio presentò un emendamento allucinante, che prevedeva l'impossibilità di candidarsi per giornalisti, magistrati ed una serie di altre categorie. In un momento di obnubilamento l'intera Camera aveva approvato tale emendamento che un democristiano stesso, Carlo Casini, aveva definito una mostruosità. Ebbene, si è dovuto attendere l'esame del Senato per eliminare tale mostruosità; successivamente il testo è tornato alla Camera per essere definitivamente approvato.

Personalmente ritengo che la questione relativa all'emendamento concernente la prima parte dell'articolo 3 non sia una questione di lana caprina. Da un lato, infatti, si tratta di due testi non integrabili, poiché diversi tra loro; dall'altro lato occorre rilevare che si viene così a creare un precedente le cui conseguenze non possono non essere valutate dalla lega nord: mi riferisco all'ipotesi che quei provvedimenti non vengano varati dal Parlamento. A questo punto la lega nord, che sul testo licenziato dalla Commissione avrebbe espresso un orientamento favorevole, ritiene opportuno astenersi per evitare di prendere posizioni che comunque saranno oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, (ed è l'ultima richiesta pervenuta alla Presidenza), l'onorevole Scermino. Ne ha facoltà.

FELICE SCERMINO. Signor Presidente, è noto che quando si parla di immunità parlamentare ci si riferisce a quel complesso di norme mediante le quali, con una larghezza maggiore o minore a seconda delle varie

epoche storiche e dei regimi politici esistenti in un paese, si assicura ai membri del Parlamento uno *status* giuridico particolare, caratterizzato in sostanza dalla previsione di deroga al diritto comune.

Le prerogative parlamentari si affermarono in Inghilterra parallelamente al superamento del regime assolutistico e trovarono la loro giustificazione storica nell'esigenza di garantire l'autonomia di quei gruppi politici portatori di interessi in contrasto con la corona ai cui attacchi erano esposti attraverso la giurisdizione amministrativa in nome del monarca. Esse poi trovarono particolare sviluppo in Francia, a partire dalla rivoluzione del 1789.

La nostra Costituzione prevede al primo comma dell'articolo 68, così come recentemente modificato dalla legge costituzionale del 29 ottobre 1993, n. 3, un'immunità sostanziale consistente, come è noto, nell'assoluta insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, ed una immunità processuale, consistente nella non sottoponibilità del parlamentare, senza l'autorizzazione della Camera cui esso appartiene, all'arresto o ad ogni altra forma di privazione della libertà personale, alla perquisizione personale o domiciliare, all'intercettazione ed al sequestro di corrispondenza. Orbene, un'adeguata lettura della norma costituzionale, prima di attingere al contenuto, deve muovere dalla considerazione dei fini cui l'immunità è preordinata, o meglio dalla ricerca del fondamento e della *ratio*. Esso risiede nell'esigenza di assicurare il pieno e libero esercizio delle funzioni che la Carta costituzionale assegna al Parlamento, nonché nella necessità di tutelare mediante garanzie funzionali, offerte a favore di singoli componenti, l'indipendenza reale del processo di formazione della volontà e di decisione dell'organo rappresentativo, liberando da ogni sorta di condizionamento l'esercizio del mandato parlamentare da parte di ciascun titolare.

Ne deriva che la tutela non è rivolta in via diretta ai singoli parlamentari, i quali si giovano nella loro posizione soggettiva degli effetti riflessi di una più ampia garanzia della funzione dell'organo di cui fanno parte.

Tant'è vero che dalle immunità non nasce un autonomo potere, nè un potere di disposizione da parte del parlamentare, dato che tali prerogative sfuggono completamente alla sua disponibilità ed ogni dialogo deve svolgersi tra la Camera alla quale egli appartiene e la magistratura che sta procedendo.

Tutto ciò ha riflessi innegabili sulla portata dell'insindacabilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse ed i voti dati, che è una garanzia strumentale all'esercizio delle funzioni, come peraltro espressamente statuito dall'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Sull'estensione di tale irresponsabilità, in particolare sull'interpretazione dell'espressione «nell'esercizio delle funzioni» due teorie si contendono il campo: la prima restrittiva, secondo cui l'esercizio delle funzioni consiste esclusivamente nel compimento degli atti tipici del mandato parlamentare; la seconda estensiva, in base alla quale tale esercizio comprende anche i rapporti con il partito di appartenenza e con gli elettori. Secondo quest'ultima opinione l'attività degli eletti non si esaurisce, nè può esaurirsi, nell'ambito dell'esercizio tecnico del potere legislativo, ma si manifesta ad esempio nel sostenere e propagandare programmi ed idee, nell'illustrare contrasti politici, nonché motivi di sostegno, di critica o di opposizione alla politica del Governo e così via.

Di qui l'irresponsabilità riguarderebbe anche i discorsi fatti durante i comizi e le manifestazioni politiche, nonché le dichiarazioni pubbliche rese in ogni sede, i discorsi pronunciati negli organi di partito, i voti espressi in tali ambiti eccetera.

Nessuna delle due tesi può essere integralmente condivisa. Invero, l'interpretazione restrittiva non tiene conto del fatto che l'attività tipica del parlamentare non nasce *ex abrupto*, né esaudisce tutti i suoi effetti con il mero compimento dell'atto, ma costituisce — o può costituire — da un lato epilogo di una precedente condotta od attività e, dall'altro, l'inizio di ulteriori iniziative che, pur se fuoriescono dalla tipicità delle previsioni di legge, si legano comunque in un rapporto di stretta strumentalità con l'esercizio della funzione. Ne deriva che se il costituente ha voluto affrancare il parla-

mentare da ogni condizionamento nell'esercizio delle sue funzioni, non può non aver voluto anche che tutto ciò che serviva al concreto e migliore esercizio della funzione partecipasse al regime di tutela assicurato a quest'ultima.

Di contro, l'interpretazione estensiva non tiene conto dei seguenti elementi ostativi, giova ribadirlo con forza in questa sede. La legge costituzionale non soltanto ha limitato l'operatività della prerogativa alle funzioni proprie del parlamentare, ma le ha considerate in un momento della loro attuazione e, quindi, all'interno di un'attività ricompresa nella nozione, sia pure estesa, di esercizio di funzioni. In secondo luogo, la *ratio* della norma non giustifica la copertura di un'attività diversa ed estranea da quella parlamentare. L'estensione in terzo luogo di questa garanzia dell'inviolabilità a tutta l'attività politica svolta in senso lato dal parlamentare presuppone una concezione di tale attività, che sarebbe esercitata professionalmente da poche persone tutelate nella possibilità di praticarla grazie allo scudo della irresponsabilità.

Questa concezione urta contro il dettato costituzionale in base al quale l'attività politica in genere, che è cosa diversa e più ampia delle attività che il parlamentare svolge nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere regolata in modo uniforme, così da non creare situazioni di privilegio a favore di pochi. In proposito possono essere citati gli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 21 e 22 e soprattutto l'articolo 49 della Costituzione secondo il quale «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Ho fatto questa premessa perché è ormai condivisa da tutti la valutazione secondo cui le Camere hanno fatto e fanno un uso distorto delle immunità e perché vi fosse traccia di un'opinione, sia pure modesta, ispirata a maggior rigore.

La consapevolezza di tale deteriorare prassi applicativa avrebbe dovuto suggerire atteggiamenti e proposte diversi da quelli che hanno condotto alle attuali disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione con le quali, dopo che la legge costituzio-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

nale n. 3 del 29 ottobre 1993 aveva abolito l'autorizzazione a procedere per i giudizi penali a carico dei parlamentari, viene in concreto usata una cortesia compensativa nei loro confronti, bloccando tutti i processi sia civili che penali relativi a fatti illeciti che, essendo connessi con la parola, con lo scritto o con ogni altra forma di manifestazione del pensiero, potrebbero, in ipotesi, rientrare nella fattispecie dell'irresponsabilità dei membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Prima di queste norme di attuazione era pacifico che il giudice non procedesse a carico di un parlamentare se uno dei fatti illeciti suddetti fosse stato commesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche; se si fosse trattato di opinioni espresse fuori delle aule parlamentari, era sufficiente la dimostrazione del nesso strumentale e necessario tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni. Nei casi dubbi, gli eventuali conflitti di attribuzioni fra i poteri dello Stato venivano comunque risolti dalla Corte costituzionale. Invece, con le norme in esame è sufficiente l'eccezione dell'interessato perché il giudice blocchi il processo e trasmetta gli atti alla Camera affinché questa deliberi se ricorra o meno l'insindacabilità.

E così, dopo l'abrogazione della vecchia autorizzazione a procedere, ne risorge un'altra relativa anche ai procedimenti civili amministrativi e disciplinari, sotto le spoglie improprie di una sorta di pregiudiziale parlamentare!

Venendo all'esame più diretto dello strumento normativo in questione non si possono trascurare le seguenti considerazioni di segno decisamente negativo. Anzitutto va ricordata la prassi, non certo encomiabile, della reiterazione dei decreti-legge, in barba ai propositi di cambiamento: le norme in questione sono state introdotte addirittura con un decreto-legge del 15 novembre 1993, n. 455, reiterato infinite volte.

Non è passato inosservato — e questo vale *a posteriori* per quando fu emanato il primo decreto — lo strettissimo rapporto cronologico tra l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 1993, che correggeva e modificava nei termini attuali l'articolo 68

della Costituzione, abolendo l'autorizzazione a procedere, e l'emanazione del primo decreto-legge della serie, quasi a non voler lasciare vuoti temporali tra l'abrogazione della vecchia e l'introduzione della nuova autorizzazione a procedere. Tale stretto rapporto temporale si carica di una valenza sintomatica se si pone mente da un lato al fatto che dai lavori preparatori della legge emerge la consapevolezza del bilanciamento tra la modifica dell'articolo 68 della Costituzione e l'estensione dell'applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, e dall'altro al fatto che non può non cogliersi uno stridente contrasto tra la volontà, espressa con la modifica costituzionale, di eliminare il controllo parlamentare sull'azione penale e la volontà di recuperare tale controllo su base interpretativa.

In terzo luogo, il potere di cognizione e di valutazione delle Camere si esercita in sostanza nelle forme...

PRESIDENTE. Onorevole Scermino, lei è già un minuto oltre il tempo che il regolamento le consente! La pregherei di concludere!

FELICE SCERMINO. Sto per concludere, Presidente.

Questo potere, dicevo, si esercita con un regime proprio delle questioni pregiudiziali, laddove è evidente che di pregiudizialità può parlarsi solo fra diverse sedi di pronunce giurisdizionali e non già con riferimento all'intervento di una delle Camere che non emette certo un atto giurisdizionale.

PRESIDENTE. Onorevole Scermino, la prego nuovamente di concludere!

FELICE SCERMINO. Presidente, le chiedo allora di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Scermino.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

Commissione. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO FRAGALÀ, *Relatore per la II Commissione.* a nome del Comitato dei diciotto, propongo la seguente riformulazione della correzione di forma del testo approvato:

all'articolo 3 del decreto, nel testo della Commissione, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «immediatamente trasmessi» devono intendersi inserite le seguenti: «con ordinanza», in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 5 che fa espresso riferimento alla «ordinanza prevista dall'articolo 3».

Ciò al fine di superare una perplessità espressa dall'onorevole Saraceni. Poiché l'articolo 5 del testo fa riferimento ad una «ordinanza» prevista dall'articolo 3, nel quale peraltro tale parola non figura, all'articolo 3 dopo le parole «sono immediatamente trasmessi», è opportuno siano inserite le seguenti: «con ordinanza» (senza però le ulteriori parole: «non impugnabile»).

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta di coordinamento formale testé avanzata rispecchi fedelmente la lettera dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

Pongo pertanto in votazione la correzione di forma testé proposta dal relatore per la II Commissione, nel testo riformulato.

(È approvata).

Chiedo altresì che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno

di legge n. 3097, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione» (3097):

Presenti	480
Votanti	395
Astenuti	85
Maggioranza	198
Hanno votato <i>si</i>	212
Hanno votato <i>no</i>	183

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (3080) (ore 12,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo, a condizione che siano approvati gli emendamenti 1-ter.5, 1-ter.6, gli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 del Governo, nonché l'emendamento 1-bis.1 del Governo limitatamente alla soppressione del numero 1 del comma 1 dell'articolo 1-bis.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3, 1-ter.4, 1-quinquies.1, 4.3, sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 4-bis.05 della Commissione nonché sugli emendamenti Vietti 4.1 e 4.2.

PARERE CONTRARIO

agli emendamenti Vietti 1.1, Muzio 1-bis.2 e 1-sexies.1, agli articoli aggiuntivi 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septies.07, 1-septies.08, 1-septies.010, 1-septies.011, 3.02, 4-bis.01, 4-bis.02, 4-bis.03, 4-bis.04 e 5.01, nonché sull'articolo aggiuntivo Vietti 3.01 in quanto suscettibili di recare maggiori oneri non coperti oppure coperti in modo da ridurre eccessivamente lo stanziamento per l'indennizzo per i beni immobili distrutti o danneggiati dall'alluvione di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 1995.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*per gli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A*).

Avverto che, analogamente alla pronuncia assunta nel corso dell'esame in sede referente e alla prassi applicativa costante per cui non è consentita l'estensione di provvidenze per calamità diverse da quelle considerate originariamente nel testo del decreto-legge in esame, ancorché localizzate negli stessi territori, la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 8, del regolamento, gli articoli aggiuntivi Vietti 3.01 e Muzio 3.02, ed i primi tre commi dell'articolo aggiuntivo 4.02 del Governo, tutti concernenti eventi alluvionali antecedenti a quelli del novembre 1994 oggetto degli interventi previsti dal decreto-legge.

Mi è stata fatta presente una questione rispetto alla quale devo osservare che l'elezione contestata del deputato Reale è all'ultimo punto all'ordine del giorno. La Presidenza potrebbe anticipare quel punto solo dopo che vi fosse stata una proposta di inversione dell'ordine del giorno e che essa fosse stata accolta dall'Assemblea. Non si tratta di una decisione che la Presidenza può assumere autonomamente!

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

ORESTE ROSSI, *Relatore*. A nome della Commissione invito i presentatori a ritirare l'emendamento Vietti 1.1 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 1-bis.1 del Governo. Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Muzio 1-bis.2, altrimenti il parere è contrario, e raccomando l'approvazione degli emendamenti 1-ter.1 e 1-ter.2 della Commissione.

Desidero far presente ai colleghi che occorre prestare un po' di attenzione e procedere con calma sia perché gli emendamenti sono stati appena distribuiti, sia perché eventuali errori non potrebbero essere corretti dal Senato a causa della decadenza del decreto.

La Commissione accetta l'emendamento 1-ter.6 del Governo ed esprime parere contrario sull'emendamento 1-ter.7 del Governo; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1-ter.9 della Commissione stessa, esprime parere contrario sull'emendamento 1-ter.8 del Governo e accetta l'emendamento 1-ter.5 del Governo. Raccomando inoltre l'approvazione degli emendamenti 1-ter.3, 1-ter.4 e 1-quinquies.1 della Commissione.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Muzio 1-sexies.1 e gli articoli aggiuntivi Muzio 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septies.07, 1-septies.08, 1-septies.10, 1-septies.11 e Vietti 4.1 e 4.2, altrimenti il parere è contrario.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 4.3 e dell'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione. La Commissione accetta

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

gli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 del Governo. Invita invece i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.01, che sarebbe a mio avviso precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo della Commissione.

La Commissione invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.02 a ritirarlo. Invita altresì i presentatori dell'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.03 a riformularlo aggiungendo alla fine il seguente periodo: « nei limiti delle garanzie e della durata previste ». Con tale modifica, il parere della Commissione sarebbe favorevole.

La Commissione invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.04 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4-bis.05, mentre invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Muzio 5.01 a ritirarlo.

Signor Presidente, desidero segnalare che vi è stata una svista da parte mia. L'emendamento 1-bis.1 del Governo, sul quale ho in precedenza annunciato il parere contrario della Commissione, propone che vengano soppressi i numeri 1) e 3) della lettera a). Debbo precisare, invece, che la Commissione è favorevole alla sola soppressione del numero 1 della lettera a) del comma 1.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario sull'emendamento Vietti 1.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1-bis.1 del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole alla sola soppressione del numero 1) della lettera a) del comma 1, il Governo si rimette all'Assemblea.

Il Governo è contrario all'emendamento Muzio 1.bis.2.

Il Governo accetta gli emendamenti 1-ter.1, 1-ter.2, 1-ter.3 e 1-ter.4 della Commissione. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1-ter.6, 1-ter.7 e 1-ter.8 del Governo, accetta l'emendamento 1-ter.9 della Commissione.

Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1-ter.5 e accetta l'emendamento 1-quinquies.1 della Commissione.

Il parere è contrario sull'emendamento Muzio 1-sexies.1 e sugli articoli aggiuntivi Muzio 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septiss.07, 1-septies.08, 1-septies.010 e 1-septies.011. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Vietti 4.1 e 4.2.

Il Governo accetta l'emendamento 4.3 della Commissione. Accetta altresì l'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione e raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03.

Il parere è invece contrario sugli articoli aggiuntivi Muzio 4-bis.01 e 4-bis.02. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.03, il Governo si rimette all'Assemblea, se riformulato nel testo risultante dalla modifica proposta dal relatore (ma non sul testo originario).

Il parere è contrario sull'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.04. Il Governo accetta invece l'articolo aggiuntivo 4-bis.05 della Commissione. Il parere è contrario sull'articolo aggiuntivo Muzio 5.01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ANGELO MUZIO. Chiedo di parlare per ritirare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Presidente, ritiro gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi di cui sono primo firmatario per i quali il relatore ha formulato l'invito al ritiro, salvo l'articolo aggiuntivo 4-bis.03, per il quale accetto la riformulazione proposta dal relatore. Ritiro pertanto i miei emendamenti 1-bis.2 e 1-sexies.1 ed i miei articoli aggiuntivi 1-septies.01, 1-septies.02, 1-septies.03, 1-septies.04, 1-septies.05, 1-septies.06, 1-septies.07, 1-septies.08, 1-septies.010, 1-septies.011, 4-bis.01, 4-bis.02, 4-bis.03, 4-bis.04 e 5.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Muzio.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

MICHELE VIETTI. Chiedo di parlare per ritirare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE VIETTI. Presidente, anch'io aderisco all'invito al ritiro formulato dal relatore per quello che riguarda l'emendamento 1.1, di cui sono primo firmatario.

Ero primo firmatario anche dell'articolo aggiuntivo 3.01, che però è stato dichiarato inammissibile. Aderisco all'invito al ritiro anche dei miei emendamenti 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vietti. Il relatore ha avuto successo nella richiesta di ritiro: mi complimento con lui.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1-bis.1 del Governo.

ORESTE ROSSI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 1-bis.1 del Governo, nel senso di votare prima la soppressione del numero 1 della lettera a) del comma 1, poi la restante parte.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rossi. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 1-bis.1 del Governo, fino alle parole: numeri 1)», accettata dalla Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la restante parte dell'emendamento 1-bis.1 del Governo, non accettata dalla Commissione.

(È respinta).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.6 del Governo accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.7 del Governo non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.9 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.8 del Governo, non accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

È pertanto precluso l'emendamento 1-ter.3 della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento 1-ter.4 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1-quinquies.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.02 del Governo nella parte non dichiarata inammissibile, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.03 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Muzio 4-bis.03 è stato riformulato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: «e nei limiti della garanzia e della durata previste».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Muzio 4-bis.03 nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis.05 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati gli ordini del giorno Oreste Rossi ed altri n. 9/3080/1, Camoirano ed altri n. 9/3080/2, Muzio ed altri n. 9/3080/3, Pistone ed altri n. 9/3080/4 e Rosso ed altri n. 9/3080/5 (vedi l'allegato A).

Qual è il parere del Governo su tali ordini del giorno?

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno Oreste Rossi ed altri n. 9/3080/1, facendo però osservare che il primo capoverso del dispositivo, nel quale si chiede di ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle provvidenze emanate in materia di proroghe anche i soggetti residenti nelle zone non ricomprese tra quelle individuate dai primi decreti, ci sembra difficilmente applicabile. Di fatto tali soggetti non hanno finora beneficiato delle proroghe. Accetto pertanto tale ordine del giorno a condizione che tale capoverso venga espunto.

Lo stesso vale per gli ultimi due capoversi

del dispositivo. Infatti il Governo valuta con le dovute riserve l'ultimo capoverso, mentre il penultimo non è attuabile tecnicamente perchè vengono sfondati i limiti previsti dalla normativa attuale che contempla il 95 per cento del danno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendano riformulare il loro ordine del giorno come proposto dal Governo.

ORESTE ROSSI. Sono d'accordo sulla proposta riformulazione quanto all'opportunità di eliminare il primo capoverso del dispositivo, mentre gli ultimi due capoversi non ritengo rappresentino un impegno per il Governo. In ogni caso, quanto al penultimo capoverso del dispositivo la dizione: «a verificare la possibilità di prevedere» potrebbe sostituire la dizione: «a prevedere»; ciò in analogia con l'ultimo capoverso del dispositivo che reca la dizione: «verificare».

Non trattandosi quindi di un obbligo per il Governo, questo potrebbe accettare l'ordine del giorno così da me riformulato.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie la proposta formulata dall'onorevole Oreste Rossi?

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Sì, signor Presidente accolgo l'ordine del giorno così da ultimo riformulato.

PRESIDENTE. Chiedo dunque ai presentatori dell'ordine del giorno Oreste Rossi ed altri n. 9/3080/1 se insistano per la votazione.

ORESTE ROSSI. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Oreste Rossi.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli altri ordini del giorno.

FRANCO BARBERI, *Sottosegretario di Stato per la protezione civile*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Camoirano ed altri n.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

9/3080/2, con la precisazione che i provvedimenti in esso richiamati dovranno essere estesi alle alluvioni che hanno interessato varie zone d'Italia non solo nei mesi di settembre ed ottobre 1995, ma anche in mesi precedenti dello stesso anno. Informo, inoltre, il Parlamento che misure in tal senso sono già allo studio del Governo, anche attraverso taluni contatti che ho avuto personalmente nelle regioni interessate.

Il Governo accetta inoltre gli ordini del giorno Muzio ed altri n. 9/3080/3 e Pistone ed altri n. 9/3080/4.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, dispone del testo dell'ordine del giorno Rosso ed altri n. 9/3080/5, da poco distribuito?

FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. Essendomi stato consegnato solo adesso, chiederei di poterlo esaminare brevemente.

PRESIDENTE. Chiedo nel frattempo se i presentatori degli ordini del giorno Camoirano ed altri n. 9/3080/2, Muzio ed altri n. 9/3080/3 e Pistone ed altri n. 9/3080/4 insistano per la votazione.

ANGELO MUZIO. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3080/3; a nome dei presentatori, non insisto per la votazione degli ordini del giorno Camoirano ed altri n. 9/3080/2, e Pistone ed altri n. 9/3080/4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Muzio.

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno Rosso ed altri n. 9/3080/5.

FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. Vorrei rilevare, in primo luogo, che questo ordine del giorno ricorda un impegno che era contenuto in una risoluzione votata nel marzo scorso alla Camera. Vorrei dire che il Governo, pur valutando favorevolmente tale ordine del giorno, non nasconde al Parlamento il fatto che vi siano notevoli difficoltà dal punto di

vista tecnico a perseguire l'obiettivo in esso delineato. Accettiamo, quindi, tale ordine del giorno nel senso che continueremo l'impegno per tentare di conseguire l'obiettivo indicato.

PRESIDENTE. In sostanza, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Rosso ed altri n. 9/3080/5?

FRANCO BARBERI, Sottosegretario di Stato per la protezione civile. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno Rosso ed altri n. 9/3080/5 se insistano per la votazione.

ROBERTO ROSSO. Presidente, l'ordine del giorno n. 9/3080/5, di cui sono primo firmatario, non è irrilevante dal momento che impegna il Governo a concordare con l'Unione europea la rimappatura, entro il 1996, delle aree depresse di cui all'obiettivo 2), così da includervi i territori dei comuni alluvionati che oggi non lo fossero. Poiché il Governo in precedenza, come ricordava il sottosegretario Barberi, aveva accolto l'ordine del giorno, dopo di che purtroppo nulla era stato fatto in questo senso, insisto per la votazione perché ritengo che, anche grazie allo sforzo notevole che fino ad ora ha compiuto il sottosegretario, si possa in questi tre mesi arrivare alla soluzione del problema.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rosso.

Pongo dunque in votazione l'ordine del giorno Rosso n. 9/3080/5, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

ANTONIO MAZZONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZONE. Mi scusi, Presidente, vorrei solo sapere se la seduta proseguirà ad oltranza fino al pomeriggio, o se si prevede

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

una sospensione dei lavori, considerato che al sesto punto dell'ordine del giorno della seduta odierna è previsto l'esame dell'elezione contestata dell'onorevole Reale e, in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, mi interessa sapere se tratteremo anche quel punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, alle 16 è convocato il Parlamento in seduta comune. Ritengo pertanto che la seduta odierna non proseguirà oltre le 14.

Per quanto riguarda la questione specifica da lei posta, onorevole Mazzone, non essendo stata richiesta alcuna inversione dell'ordine del giorno, nel tempo consentito proseguiremo con l'esame dei successivi punti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui sono iscritti.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Scotto Di Luzio, Turco, Muzio, Cecconi, Vietti, Dallara e Gerbaudo, che ne hanno fatto richiesta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Comino. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Presidente, io non consegnerò il testo della dichiarazione di voto, ma sarò estremamente breve.

Mi rammarico che in questa fase dei lavori qualche gruppo non abbia avanzato la richiesta di votazione nominale; ciò avrebbe inficiato i tempi di approvazione del provvedimento, ma probabilmente avrebbe consentito di smascherare i tanti colleghi «tromboni» che hanno cavalcato...

PRESIDENTE. Onorevole Comino...! Le tolgo la parola!

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3080, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994» (3080):

Presenti e votanti	365
Maggioranza	183
Hanno votato sì	365

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076) (ore 13,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 5 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mattarella, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Presidente, il provvedimento in questione è stato altre volte esaminato dalla Commissione affari costituzionali, trattandosi di reiterazione di un decreto-legge. La sua storia è particolare e credo sia bene riepilogarla per i colleghi che leggeranno il resoconto e che dovranno pronunziarsi.

I deputati ricorderanno il corposo decreto-legge relativo al differimento di alcuni termini: poiché era arrivato ad essere composto da circa 90 articoli, con circa 150 norme, su richiesta pressante della Commissione affari costituzionali e dell'Assemblea, il Governo suddivise la materia in cinque decreti-legge, tutti concernenti il differimento di termini, e comprendenti le disposizioni originariamente contenute nel maxi decreto.

Questi decreti-legge, tra i quali si colloca il provvedimento oggi all'ordine del giorno, hanno lo scopo peculiare di garantire la vigenza delle norme mentre il Parlamento esamina i disegni di legge presentati in materia dal Governo. Si era infatti giunti, a partire dal mastodontico decreto-legge a tutti noto, ad una sorta di intesa procedurale tra Parlamento e Governo a seguito della quale l'esecutivo ha sostituito quel testo con cinque singoli decreti-legge contestualmente presentando alla Camera numerosi disegni di legge ordinari, che contengono le stesse norme, per consentire alle Commissioni di merito un esame più approfondito e attento della materia. Tali decreti-legge — e tra essi, come dicevo, il decreto-legge n. 360 — dunque hanno il solo fine di garantire la vigenza delle norme mentre il Parlamento esamina in via ordinaria i disegni di legge del Governo.

Tale situazione determina un problema che l'Assemblea si trova al momento a dover affrontare: il decreto-legge n. 360, che ha l'obiettivo prima indicato, contiene norme che sono altresì oggetto di sette disegni di legge, quattro dei quali già approvati dalla Camera ed inviati al Senato. Uno di questi quattro provvedimenti è stato già approvato in seconda lettura dal Senato ed è tornato

all'esame della Camera per la sua eventuale approvazione definitiva, a seguito delle correzioni apportate dell'altro ramo del Parlamento.

La Camera, quindi, si trova di fronte ad un decreto-legge che contiene numerose norme, sulle quali l'Assemblea si è già pronunziata, con il rischio di deliberare due volte sulla stessa materia e con il rischio ancor maggiore di deliberare in maniera difforme. In particolare il decreto-legge in discussione contiene 41 norme che coincidono con altrettante norme di disegni di legge presentati dal Governo; tra queste 41 norme, il decreto-legge oggi all'ordine del giorno ne prevede 15 che hanno un tenore diverso da quelle già approvate dall'Assemblea in sede di esame dei disegni di legge cui ho fatto prima riferimento.

A fronte del problema sorto, che sottopongo all'Assemblea e al Governo, ritengo che il decreto-legge n. 360, più opportunamente, potrebbe non essere esaminato nel merito, continuando invece nell'esame, sia alla Camera sia al Senato, dei disegni di legge ordinari in materia. Altrimenti occorrerà — e la Commissione è comunque pronta a tale evenienza — emendare il testo oggi in discussione al fine di renderlo uniforme, quantomeno in quelle 15 norme, a quanto la Camera ha già deciso sulle stesse materie.

PRESIDENTE. Onorevole Selva, consentiamo all'onorevole Mattarella di svolgere la sua relazione con un minimo di tranquillità! Prosegua, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Signor Presidente, si tratta di comprendere che questo decreto-legge non sarebbe probabilmente giunto all'esame dell'Assemblea se il Governo non avesse inserito una norma nuova particolarmente delicata e impegnativa, quella di cui all'articolo 2 del provvedimento; articolo che la Commissione ha espunto dal testo del decreto.

Aggiungo — e duole sottolinearlo — che il decreto-legge in discussione manifesta un difetto di coordinamento tra gli uffici legislativi del Governo. Infatti, se si fosse tenuto conto, nel momento in cui tale decreto è stato reiterato, in sede di ufficio legislativo

della Presidenza del Consiglio o comunque da parte del Governo nel suo complesso, che le stesse norme in altri provvedimenti sempre dell'esecutivo erano state diversamente modulate, non ci troveremmo a dover affrontare il problema che ho prima segnalato e che richiama ad un maggiore coordinamento nell'ambito del Governo e tra quest'ultimo ed il Parlamento.

Venendo al merito del decreto-legge, la norma più delicata è quella che era contenuta nell'articolo 2, con la quale il Governo, utilizzando il veicolo rappresentato dal decreto-legge stesso, ha previsto lo spostamento dei termini entro i quali le *pay-tv*, le televisioni a pagamento, devono passare dall'uso dell'etere al cosiddetto *simulcast*, cioè all'uso misto dell'etere, del satellite e, se possibile — in Italia non lo è — del cavo, facendo contestualmente slittare di un periodo altrettanto rilevante, un anno e quattro mesi, il termine entro il quale le *pay-tv* devono trasmettere in tutte le possibili maniere tranne che via etere, in modo da liberare l'etere stesso per le altre emittenti televisive.

La Commissione ha ritenuto innanzitutto che la norma di cui all'articolo 2 fosse mal posta nel decreto-legge al nostro esame, che ha i caratteri che prima ho illustrato, sapendo inoltre che quella norma, impegnativa e delicata, ha posto prima la Commissione ed oggi l'Assemblea di fronte a problemi di coordinamento con altri strumenti ed altri itinerari legislativi, di cui ho parlato. La Commissione ha ritenuto inoltre che la norma fosse impropria perché nuova laddove il decreto in cui si inseriva garantiva vigenza a norme da tempo presenti nell'ordinamento ed all'esame del Parlamento in via ordinaria, presso la Camera od il Senato.

Si è ritenuto inoltre particolarmente inopportuno lo slittamento del primo termine, quello relativo al passaggio al *simulcast*, in quanto le aziende in questione avrebbero potuto tempestivamente collegarsi al satellite, già oggi esistente, l'*Hotbird 1*, e l'intervento legislativo, sia pure di fronte ad un'urgenza, non si manifesta del tutto opportuno.

La Commissione ha ritenuto soprattutto inopportuno e non condivisibile lo spostamento del secondo termine, quello che mantiene comunque l'etere impegnato oltre la

scadenza prevista dalla legge a suo tempo approvata da questo Parlamento. A questo riguardo la Commissione aveva sollevato un altro problema, ma il Governo lo ha chiarito in Commissione e, quindi, non è più necessario sottoporre la questione all'Assemblea.

Durante i lavori della Commissione vi sono stati naturalmente altri interventi sul testo con l'introduzione di alcune modifiche sulle quali può essere utile una brevissima parola di chiarimento. Si segnalano essenzialmente la norma presentata dal Governo con un emendamento con il quale si è chiesto di rimuovere alcune differenze per quanto riguarda il trattamento, a seconda degli anni delle richieste, dei profughi cittadini italiani, e la proposta avanzata dalla Commissione agricoltura in merito ad un termine difforme da quello a suo tempo deciso in altra sede dal Parlamento. A questi emendamenti, però, se si proseguirà nell'iter del decreto-legge al nostro esame, come ormai appare scontato, occorrerà affiancare (lo faremo nel Comitato dei nove) circa una quindicina di nuovi emendamenti che rendano il testo del decreto-legge uguale, su punti già decisi, alle disposizioni approvate dall'Assemblea con altri provvedimenti. Si tratta — lo ripeto — di evitare che la Camera appaia ondivaga nei messaggi che invia al Senato, per cui a distanza di poche settimane muta il suo avviso su norme che ha già approvato. A questo riguardo, il Comitato dei nove valuterà gli emendamenti presentati allo scopo indicato, che si aggiungeranno a quelli già all'esame.

Ciò detto, dati i problemi che ho prospettato all'inizio del mio intervento, nell'alternativa tra abbandonare l'esame del decreto-legge n. 360 per continuare ad esaminare le norme presentate in via ordinaria e l'approvazione del decreto-legge stesso con le modifiche che lo uniformino a quelle norme, credo che ormai la seconda strada sia obbligata. In tal caso, la Commissione raccomanda però all'Assemblea un voto favorevole sulle correzioni annunciate.

PRESIDENTE. Data l'ora, ritengo opportuno rinviare alla seduta di domani il seguito della discussione, nonché lo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dare lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani.

FRANCO CORLEONE, Segretario, legge:

Mercoledì 11 ottobre 1995, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (3076).

— *Relatore: Mattarella.
(Relazione orale).*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione (3077).

— *Relatore: Soda.
(Relazione orale).*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili (3075).

— *Relatore: Malvestito.
(Relazione orale).*

4. — *Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge:*

S. 1130. — Senatori **MANCINO** ed altri — Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (*Approvata dal Senato*) (2206).

Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Spa (1551).

STORACE — Nuove norme sulla composizione e sulla elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2111).

SELVA — Modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2176).

MORSELLI — Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2184).

ROSITANI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2189).

LANDOLFI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2195).

GASPARRI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2213).

CARRARA ed altri — Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2220).

AMORUSO ed altri — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2221).

FALVO ed altri — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2222).

CIOCCHETTI e **MEOCCI** — Norme relative alla composizione del consiglio di ammini-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

strazione della RAI-radiotelevisione italiana S.p.A. (2304).

— *Relatori*: De Julio, *per la maggioranza*; Del Noce, Storace e Lantella, *di minoranza*.
(*Relazione orale*).

5. — Elezione contestata per il collegio uninominale n. 7 della XXIII circoscrizione Calabria (Italo Aldo Reale). (Doc. III, n. 4).

— *Relatore*: Milio.

La seduta termina alle 13,40.

**CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA
DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPU-
TATO FELICE SCERMINO SUL DISE-
GNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
N. 3097.**

FELICE SCERMINO. L'imposizione del termine di 90 giorni alle Camere, perché esprimano il loro giudizio, suscita una prima perplessità consistente nella incompatibilità di un tale termine sia con l'attività delle Assemblee parlamentari sia con lo schema della pregiudizialità. Inoltre tale termine, che originariamente sembrava riferirsi alla durata della sospensione, non può escludere una pronuncia delle Camere successiva alla scadenza. Peraltro, il carattere pregiudiziale della decisione parlamentare dovrebbe comportare che il giudice non può giungere alla conclusione del procedimento indipendentemente dalla soluzione della questione pregiudiziale. Il problema potrebbe essere superato solo se all'omessa pronuncia della camera nel termine venisse riconosciuto il preciso significato di inapplicabilità dell'immunità sostanziale in parola.

È sufficiente che una parte eccepisca la ricorrenza della immunità suindicata perché il giudice o la applichi o rimetta la questione alla Camera di appartenenza.

Ora — a prescindere dall'enormità che un'eccezione anche scopertamente pretesuosa possa non solo bloccare il processo, ma intralciare addirittura l'attività del Parlamento — non può trarsi l'ulteriore conseguenza che il giudice, per pronunciarsi sul punto, dovrà per forza conoscere gli atti di

indagine compiuti dal pubblico ministero e che di conseguenza li possa conoscere anche la parte. E siccome gli atti possono interessare anche altri imputati, per fatti in merito ai quali può essere forte l'esigenza di riservatezza, si comprende bene come la situazione possa determinare un obbligo di *discovery* anche gravemente intempestivo.

La soluzione adottata dal disegno di legge del 7 settembre 1995, n. 37 come i suoi precedenti, si fonda sulla sentenza n. 1150/1988 della Corte costituzionale ed in particolare sul principio, espresso dalla Corte in tale decisione, secondo cui la valutazione dell'insindacabilità è rimessa principalmente alla camera di appartenenza del parlamentare, perché le prerogative implicano il potere, in capo all'organo a tutela del quale sono poste, di stabilirne l'effettiva ricorrenza.

Tale risultato interpretativo della Corte costituzionale non è affatto pacifico nè immune da censure.

Anzitutto, il primo comma dell'articolo 68, nel fissare il divieto di perseguire (ora di chiamare a rispondere) il parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati, si rivolge principalmente e direttamente ai giudici, ai quali pertanto dovrebbe spettare il compito di interpretare la disposizione per stabilire se debbano o meno procedere, se un determinato fatto rientri o meno nella sfera della irresponsabilità. Ciò non toglie che le Camere, titolari anch'esse di un potere autonomo di valutazione in quanto preposto alla tutela della propria funzione costituzionale, possono salvaguardare le proprie prerogative attraverso il conflitto di attribuzione.

In secondo luogo, va ricordato che la sentenza n. 1150/88 modifica radicalmente la domanda proposta nel ricorso, dato che l'autorità giudiziaria sosteneva di essere lei competente, e non il Senato, a svolgere la valutazione di cui all'articolo 68, primo comma, per cui la *vindicatio potestatis* proposta dal giudice ordinario fu trasformata in una contestazione del potere del Senato in concreto, cioè sul modo con cui era stato esercitato. Tale forzatura fu determinata dal fatto che il Giudice ordinario aveva nel ricorso escluso in assoluto ogni competenza del Parlamento, per cui la Corte avvertì la

necessità di non estromettere da una simile valutazione la camera interessata.

Peraltro, la sentenza in questione non ha posto un rapporto di pregiudizialità tra la valutazione della Camera e quella del giudice, perché la Corte non si è proprio posto il problema degli strumenti che avrebbero consentito al Parlamento di esercitare la valutazione della sussistenza o meno della prerogativa. Infatti all'epoca vi era nel sistema la presenza dell'autorizzazione a procedere ex articolo 68, secondo comma che funzionava come veicolo di conoscenza anche ai fini della decisione sulla insindacabilità.

In terzo luogo va ricordato che un'immunità sostanziale del medesimo contenuto ed ispirata alla medesima *ratio* spetta anche ad altri organi e precisamente: ai componenti dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; ai parlamentari europei; ai consiglieri regionali; ai giudici costituzionali; ai componenti del Consiglio superiore della magistratura e non si è mai fatta questione per tali soggetti circa la possibilità del giudice ordinario di valutarne la sussistenza.

Va poi sottolineato con forza che l'introduzione di una simile 'pregiudiziale parlamentare' introduce una deroga al principio dell'esercizio della funzione giurisdizionale ad opera della magistratura ordinaria ex articolo 102 della Costituzione, alla quale spetta anche, per l'articolo 68, primo comma, il normale potere interpretativo alla stessa stregua di ciò che avviene per le altre disposizioni costituzionali. Ne può sostenersi che l'indipendenza e l'attribuzione della magistratura meritino minore tutela di quella del Parlamento e posto che la Corte Costituzionale tutela le une e le altre.

Più in generale, nell'ordine costituzionale delle competenze l'interpretazione e l'applicazione delle norme attinenti ai presupposti della punibilità e della procedibilità non possono che essere ricomprese nella giurisdizione piena dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatte salve le garanzie stabilite a favore delle persone coinvolte e salva la reazione eventuale degli organi costituzionali coinvolti, mediante l'elevazione del conflitto. Questo è l'unico schema compatibile con la soggezione dei giudici esclusivamente alla legge e con il principio di uguaglianza dei cittadini.

Sul piano politico, come si fa a non vedere l'abuso indiscriminato e presgiudicato che si è fatto e si fa di tali prerogative?

È veramente un segno di continuità con il passato questo decreto, che non si oppone, anzi favorisce la trasformazione di garanzie funzionali in garanzie personali, che non taglia netto rispetto alla possibilità di un uso strumentale e maldestro della insindacabilità e che in concreto rappresenterà un ulteriore incentivo per passerelle diffamatorie e spettacolari capaci di per sé di determinare un degrado crescente delle attività dei parlamentari.

A nome del mio gruppo esprimo pertanto voto nettamente contrario alla conversione in legge del decreto legge in questione.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO, LIVIA TURCO, ANGELO MUZIO, UGO CECCONI, MICHELE VIETTI, GIOVENALE GERBAUDO E GIUSEPPE DALLARA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3080.

GIUSEPPE SCOTTO DI LUZIO. I comunisti unitari esprimono con convinzione il voto favorevole per la conversione in legge del decreto 28 agosto 1995 n. 364.

Convinti rispetto al voto, riteniamo urgente che il Governo attivi con certezza le future linee di programmazione economica e di sistemazione dell'assetto territoriale, con particolare riguardo alle popolazioni e alle attività insediate, e che contenga gli elementi necessari per il rilancio dell'economia dei territori interessati dall'alluvione.

Riteniamo necessario ripensare ad una legge organica sulle calamità naturali, capace di regolare, in modo il più possibile certo, gli interventi di riparazione dei danni prodotti da eventi calamitosi, al fine di assicurare comportamenti omogenei, non demandandoli a decisioni estemporanee del momento. È necessario definire i compiti delle autorità pubbliche, evitare improvvisazioni e stabilire gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni, delle province e comuni, e il coordinamento fra questi.

Il finanziamento dei programmi organici

di recupero dei danni derivanti da eventi calamitosi deve essere affrontato in occasione dell'elaborazione delle leggi finanziarie annuali, articolando le concrete azioni in una pluralità di soggetti pubblici e di capitoli di spesa.

Un paese come il nostro non può andare avanti attraverso l'uso del sistema delle ordinanze. Per gli interventi in occasione del terremoto dell'Irpinia nel 1980, furono prodotte migliaia di ordinanze da parte della protezione civile, spesso di difficile applicazione o del tutto contraddittorie.

È con convinzione, rigore e serietà che affermiamo l'urgenza di parlare al paese con un nuovo strumento legislativo capace di regolamentare con precisione ed efficienza un settore che molto frequentemente è stato governato con improvvisazione e spesso con colpevoli battute di arresto.

Le alluvioni nel nostro paese spesso non sono solo eventi straordinari che non possono essere previsti, nè evitati. Sono anche il segno di una cattiva gestione del territorio. Le alluvioni sono oggi più che mai un richiamo ad una gestione più responsabile delle risorse ambientali, una gestione che ne riconosca la natura di capitale da valorizzare, non di rendita da esaurire. Auspichiamo che questo Governo realizzi la piena attuazione della legge n. 183 del 1989 e che le autorità di bacino di rilievo nazionale incomincino a funzionare a regime e avviino tutte le necessarie attività di prevenzione.

LIVIA TURCO. Il provvedimento che ci accingiamo a votare costituisce un tassello molto importante per far fronte ai tanti problemi ancora aperti nelle terre piemontesi e liguri colpite dall'alluvione.

Essi sono stati ripetutamente denunciati dalle popolazioni interessate con grande senso di responsabilità ed anche con spirito di collaborazione con le istituzioni.

Si tratta in particolare della situazione in cui versano molte aziende agricole artigiane, commercianti: imprese che non hanno avuto il sostegno necessario, sia in termini di risorse elargite direttamente da parte dello Stato che di crediti concessi dalle banche; si tratta della lentezza con cui opera la pubblica amministrazione, di modo che, pur es-

sendo state stanziare le risorse, molte delle opere pubbliche danneggiate — ponti, strade, eccetera — non hanno ancora visto iniziare l'azione di ricostruzione. Si tratta della, a volte estenuante, lentezza burocratica e della frammentazione delle competenze che si manifesta nonostante i provvedimenti approvati per l'alluvione contengano precise indicazioni per lo snellimento delle procedure.

Con il testo del presente decreto e relativi emendamenti approvati nell'VIII Commissione, oggi all'esame della Camera — attraverso un percorso concordato tra Governo, Camera e Senato — si chiude la fase dell'emergenza per quanto attiene agli interventi nelle zone alluvionate del Piemonte. Ritengo giusto ed importante sottolineare che le misure che stiamo discutendo ed approvando si avvalgono delle proposte avanzate dai comitati delle zone alluvionate, delle regioni e delle istituzioni locali cui va il merito di aver saputo svolgere non solo un'azione di denuncia e di sollecitazione del Governo e dello Stato ma anche di aver avanzato proposte e di aver ricercato soluzioni ai problemi che di volta in volta si sono presentati.

Gli aspetti importanti del provvedimento, che motivano il voto favorevole del gruppo parlamentare progressisti-federativo, sono la proroga fino al marzo 1996 del termine entro il quale gli enti locali possono affidare gli appalti per la ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche; l'autorizzazione agli enti locali ed al magistrato del Po di assunzioni a termine per la realizzazione degli interventi urgenti; la dotazione di fondi destinati al Mediocredito centrale ed all'Artigiancasce per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese alluvionate.

Di particolare rilievo è l'aumento del contributo assegnato alle imprese industriali, commerciali, artigiane che passa dal 20 per cento (previsto nel decreto-legge n. 691 del 1994, convertito nella legge n. 35 del 1995) al 30 per cento del valore dei danni subiti nel limite massimo complessivo di 300 milioni per ciascuna impresa (anziché gli attuali 200).

È da sottolineare che il riconoscimento del contributo di cui sopra è previsto anche qualora si rendesse necessario il trasferimen-

to dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in un altro comune interessato agli eventi alluvionali o per consentire allo stesso di ubicare l'azienda in zone a minor rischio di esondazione.

Il riconoscimento dei contributi alle imprese avviene anche qualora i titolari siano diversi dai proprietari degli impianti degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio di impresa. In tal caso i contributi possono essere richiesti direttamente dai proprietari o per il tramite delle imprese danneggiate. Sono importanti altresì le misure che prevedono la possibilità di destinare i finanziamenti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei al rilancio dell'impresa.

Ricordo inoltre le misure a favore delle aziende agricole per quanto attiene le possibilità di accesso ai contributi in conto capitale. Ed infine le misure che sollecitano le regioni a predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi. È importante l'ordine del giorno a tal fine predisposto.

Con questo decreto si chiude la fase delle emergenze. Dobbiamo dirci con onestà che nonostante gli sforzi del Governo, del Parlamento e delle regioni essa è durata molto. Ora, oltre ad assistere le istituzioni locali e le popolazioni affinché i provvedimenti adottati siano effettivamente applicati e sorvegliare sulla loro efficacia, il Parlamento deve avviare la fase più importante: quella delle riforme degli strumenti per consentire un'adeguata tutela del suolo, dell'assetto idrogeologico e prevenire così, per quanto possibile, le calamità.

Mi riferisco in particolare alla necessità di realizzare una piena applicazione della legge n. 183 sulla tutela del suolo e la riforma della legge n. 225 sulla protezione civile, proprio per consentire un reale coordinamento dei livelli istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza.

Nel concludere, voglio sottolineare quanto sia stato importante il lavoro comune dei parlamentari piemontesi e liguri e, in particolare in questa ultima fase, il raccordo positivo che si è potuto realizzare con il Governo, in modo particolare nella persona

del professor Barberi che ha saputo conquistarsi, in un momento molto delicato e complesso, la fiducia delle popolazioni alluvionate.

ANGELO MUZIO. Questo provvedimento è il frutto della battaglia che i Comitati alluvionati del Piemonte hanno costruito in mesi e mesi di attesa. Al 28 agosto, data in cui il Governo ha risposto ai problemi sollevati dagli alluvionati, eravamo a dieci mesi dall'alluvione. Si è rischiato il collasso del sistema economico, produttivo e sociale, e solo successivamente alla mobilitazione decisa dal luglio scorso da parte del coordinamento comitati alluvionati e che è sfociata nella manifestazione di Alessandria del 29 agosto scorso, il Governo si è deciso ad intervenire. Ed allora va detto che senza tale mobilitazione, senza il contributo di quanti hanno partecipato non si sarebbe arrivati a questo positivo approdo.

Solo riconoscendo questa iniziativa ed il lavoro successivo che è stato prodotto si può, almeno per noi di rifondazione comunista-progressisti, addivenire ad un giudizio non negativo del provvedimento oggi in discussione.

Perché per dieci lunghi mesi non si sono sentite ragioni del comitato per il risarcimento danni alluvione 1994 di Asti, il coordinamento alluvionati 1994 di Asti, il comitato San Quirico di Asti, i comitati spontanei alluvionati Tanaro di Alessandria, dell'ARTICOM comitato gruppo imprenditori alluvionati di Alessandria, del comitato per la rinascita delle attività alluvionate di Castello di Annone, Cerro Tanaro, Rocchetta Tanaro, del comitato cittadini alluvionati di Castello di Annone, del comitato solidarietà alluvionati di Santo Stefano Balbo, del comitato Bassa Valle Balbo, di Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato, Castelnuovo Balbo e Calamandrana, del comitato alluvionati del comune di Canelli, del coordinamento Albesse dei comitati alluvionati, del comitato di solidarietà per le attività economiche di Santena, del comitato 6 novembre 1994 di Motta di Costigliole d'Asti, del comitato Valle Tanaro-Govone, del comitato Bacino del Tanaro, Mongia, Cevetta?

Perché non si è risposto in tempo al

necessario ripristino dello *status quo ante* alluvione in tempi che garantissero una certa ripresa economica e produttiva?

I primi colpevoli dei ritardi, delle lungaggini, del collasso economico che abbiamo già avuto modo di avvertire nelle zone del sud del Piemonte sono le banche, il sistema del credito che ha proceduto con intenzione e calcolato interesse, pensando solo al sistema delle garanzie, garanzie per sé, per il proprio esclusivo interesse di capitale. Ha vinto come sempre, così come nel caso dell'alluvione, la logica del profitto, logica che prima ha distrutto il territorio, ha costruito dove non si doveva costruire, ha rovinosamente piegato gli interessi della collettività ed oggi ha piegato artigiani, commercianti, agricoltori, piccole e medie imprese.

Questa denuncia è giunta dai comitati alluvionati fino al Governo, ma si è dovuto ricorrere alla mobilitazione, c'è voluta anche la sensibilità di gente come il professor Barberi che ha potuto toccare con mano il disastro che si stava compiendo, e solo allora la cecità del Governo è venuta meno. Tutto ciò però non può far indugiare il Parlamento nell'approvazione urgente della proposta di legge costitutiva di una Commissione di inchiesta su ciò che è avvenuto a partire dell'alluvione.

Oggi però va dato a Cesare ciò che è suo, tecnico o no che sia questo Governo. C'è stata una correzione dell'intervento dello Stato, un'accelerazione e questo va riconosciuto soprattutto da me, da noi del gruppo parlamentare di rifondazione comunista-progressisti che abbiamo sempre denunciato nell'aula parlamentare ciò che veniva disatteso assumendo in quest'aula sui provvedimenti fin qui presi un atteggiamento non favorevole.

Alla disponibilità del Governo è corrisposta anche la nostra, calibrando gli interventi, scegliendo i percorsi compatibili e necessari, lavorando perché questo provvedimento possa diventare l'ultimo confacente alle necessità imposteci dall'alluvione. Ma va detta la verità a quanti in Parlamento sono intervenuti perché questo si realizzasse, pochi di quelli che erano sul palco in piazza della Libertà ad Alessandria a sostegno delle ra-

gioni del popolo del fango. Molti hanno voltato le spalle, altri hanno voluto sporcarsi le mani, riflettere, insistere. Non abbiamo certo risolto tutto l'ampio ventaglio dei problemi: ancora rimangono sacche di inefficienza che rendono o rischiano di rendere inefficace l'intervento previsto. Sta qui la necessità di rilanciare l'attenzione sulla loro attuazione, sulla corretta applicazione, sull'ultimo scatto d'orgoglio ancora necessario.

I testi fin qui approvati possono diventare un punto di riferimento per una legge nazionale, per gli interventi in costanza di calamità o disastri. Le leggi nn. 22, 35 e 345, con questa ultima n. 364 con il necessario collegamento al decreto-legge n. 415 del 1995, possono essere le risposte a queste calamità.

Certamente però ha ragione il professor Barberi, l'ha affermato qui in quest'aula ieri, si deve mettere mano alle cause che hanno prodotto questa calamità, non serve intervenire *ex post*. Noi concordiamo con quanto affermato dal professor Barberi. Certo c'è bisogno di prevenzione e non solo di riparare ai danni, bisogna rendere il nostro paese un po' più civile. È con questo auspicio, con questa volontà precisa che esprimiamo il voto favorevole al provvedimento, considerando il suo lavoro, il lavoro di quanti hanno operato su questi problemi, un atto di civiltà e di giustizia.

UGO CECCONI. Il decreto-legge n. 364 del 1995, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, si è reso necessario per far fronte alle proposte formulate dal comitato, non recepite per problemi all'interno del Governo, per il cattivo funzionamento della Conferenza Stato-regioni, non attivate con la tempestività che le necessità avrebbero richiesto. Il decreto-legge in esame, assegnato alla competenza della VIII Commissione, insieme con il decreto-legge n. 324, assegnato alla competenza della VI Commissione e a un decreto del Ministero del tesoro, pongono fine — così almeno speriamo — alla vicenda non edificante dei soccorsi alle zone alluvionate, che spesso ha avuto aspetti mortificanti e vessatori per le popolazioni colpite.

La realtà che emerge dall'esame dei territori devastati dalle alluvioni del 1994 è scon-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

volgente: i territori sono stati irrimediabilmente devastati da un uso dissennato e clientelare da parte delle amministrazioni locali, con localizzazioni degli interventi di urbanizzazione che solo eufemisticamente possono essere definiti poco accorti, maldestri e incongrui.

La totale mancanza «storica» di interventi strutturali nel settore idrogeologico nella collina e nella montagna abbandonata a se stessa (bisogna ricordare sempre la definizione dell'Italia di Giustino Fortunato quale «sfasciume geologico») e con un esodo inarrestabile delle popolazioni stanziate, che ha impedito l'esecuzione di sistemazioni idraulico-agrarie per la regimazione delle acque superficiali, ha notevolmente abbassato i tempi di corrivazione dei singoli bacini imbriferi, i tempi cioè che una particella di acqua che cade nella parte a monte, più lontana del bacino, impiega per arrivare alla sezione di deflusso a valle, con la conseguenza che si ha la formazione di portate di notevole intensità in tempi più brevi, con punte di piena non diluite nel tempo e, quindi, con portate più ridotte e con minore possibilità di danni.

Altra conseguenza dannosa della mancanza di interventi strutturali sul territorio in collina e in montagna è la macroscopica erosione superficiale del suolo, indotta da una urbanizzazione indiscriminata e illogica, con asportazione a monte dello strato superficiale del terreno costituito dalle frazioni fisiche di minori dimensioni — limo e argilla — e loro sedimentazione a valle, nei grandi corsi d'acqua, con il rialzo del fondo dell'alveo e riduzione dell'area della sezione e della portata dei corsi d'acqua di pianura, in presenza di aumento delle portate determinato da diminuzione dei tempi di corrivazione, che provoca esondazioni, straripamenti e alluvioni.

Non deve sembrare strano che nella discussione di provvedimenti di risarcimento di danni da alluvioni si parli delle cause di queste: il risarcimento delle popolazioni alluvionate — nel duplice aspetto di danno emergente e di lucro cessante — è un atto di elementare saggezza amministrativa, essendo facilmente comprensibile che l'eliminazione delle cause a monte del territorio,

nelle zone di collina e montagna eviterebbe o diminuirebbe notevolmente gli effetti a valle del danno.

Lo strumento legislativo esiste, è una buona legge, la legge n. 183 del 1983 sulla difesa del suolo: si tratta solo di finanziarla e applicarla, essendo preferibile investire il denaro del contribuente nella esecuzione di opere pubbliche che, come interventi in conto capitale, hanno il loro effetto nel tempo, piuttosto che risarcire i danni prodotti dalla mancata esecuzione di opere pubbliche.

In sintesi, il gruppo di alleanza nazionale è favorevole agli emendamenti così come proposti dal relatore, essendo essi a nostro avviso un atto dovuto di solidarietà.

MICHELE VIETTI. Annuncio a nome del gruppo del centro cristiano democratico il voto favorevole alla conversione in legge del decreto legge 28 agosto 1995 n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

Si tratta di un provvedimento che contiene importanti interventi a favore delle popolazioni che hanno subito danni in occasione degli eventi alluvionali.

Esso prevede aumenti di stanziamento a favore delle imprese; ulteriori proroghe dei termini di dichiarazione e versamento in materia d'IVA e imposte sui redditi, nonché delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre; ampliamento dei benefici ai possessori di redditi di partecipazioni in società di persone, imprese familiari, aziende coniugali che abbiano subito rilevante danno; autorizza i comuni interessati a prorogare al 30 aprile 1996 il versamento a saldo dell'ICI dovuta per il 1994 nonché i versamenti in acconto a saldo dell'ICI e il versamento dell'ICIAP.

Nonostante il trascorrere del tempo e la laboriosità e l'intraprendenza delle popolazioni alluvionate, gli eventi del novembre 1994 pesano ancora in modo molto gravoso e negativo sulle comunità colpite. Se si valutano positivamente gli interventi del Governo se ne deve però lamentare l'insufficienza che si è tentato di colmare con la presentazione di emendamenti che purtroppo siamo stati costretti a ritirare a fronte del

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

parere negativo della Commissione e del Governo.

Ci rendiamo conto che la situazione di bilancio limita le possibilità di intervento, ma siamo convinti che la gravità degli eventi alluvionali e l'entità dei danni patiti dalle popolazioni piemontesi alle proprie abitazioni, alle proprie aziende, ai propri beni richiedono un grande sforzo di solidarietà da parte dello Stato, una priorità nella scala delle iniziative di sostegno.

Oggi ci accontentiamo di questo provvedimento ma raccomandiamo al Governo di non abbassare la soglia di attenzione per le zone alluvionate.

GIOVENALE GERBAUDO. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo del partito popolare italiano alla conversione del decreto-legge n. 364, vorrei aggiungere alcune valutazioni. La gestione dei provvedimenti sulla ricostruzione delle zone alluvionate è stata fino ad ora accompagnata da notevoli critiche e doglianze per la inadeguatezza operativa di provvedimenti pur in sé validi.

Con questo decreto si affrontano una pluralità di buchi neri che rendevano incerti e spesso impossibili i risarcimenti ai privati e la ricostruzione di opere pubbliche.

Il decreto-legge n. 364 denota un evidente sforzo «esaurato con successo» che ha impegnato il Governo, la Commissione e le amministrazioni locali in contatto con i comitati alluvionali. Ci auguriamo che l'auspicio formulato dal sottosegretario Barberi, cui va tutta la nostra stima, che questo provvedimento chiuda definitivamente il grave problema «alluvione» si avveri.

Voglio citare le ulteriori semplificazioni nell'accertamento del danno, il riconoscimento dei soggetti familiari che possono subentrare al titolare beneficiario; l'innalzamento dei tetti di intervento; il rinvio delle scadenze fiscali; il mantenimento delle quote di produzione non utilizzate; lo scaglionamento dell'investimento; l'adeguamento delle dotazioni al Mediocredito; l'innalzamento al venti per cento dell'acconto per le aziende agricole a fronte di dichiarazione sostitutiva.

GIUSEPPE DALLARA. A cosa serve che

politici che contano, come ministri, sottosegretari e codazzi loro visitino le zone alluvionate con un seguito di almeno trenta auto blu, come già denunciato, se poi come al solito due ore di pioggia mandano in tilt intere regioni, con frane, allagamenti e danni incalcolabili a città e paesi.

Il bollettino di quanto è successo venerdì in Liguria, da Ponente a Levante, parla chiaro: torrenti in piena che straripano, linee ferroviarie interrotte, strade comunali allagate, strade provinciali che franano, campagne disastrose, prima Savona e Genova e ora Recco, Santa Margherita e Rapallo in ginocchio; artigiani e commercianti rovinati e con essi parte dell'economia ligure. Possibile che non si pensi, che non ci si decida a prendere provvedimenti drastici per ovviare a questi gravissimi inconvenienti, frutto della mala amministrazione che, salvo un breve periodo di sei mesi, ci ha governato sino ad oggi?

Gli amministratori locali responsabili di non aver mai provveduto con la prevenzione si trincerano dietro l'alibi della pioggia che cade con forti e ripetuti scrosci, utilizzando la meteorologia come una scusante per nascondere le loro responsabilità nei disastri.

Ricordo che nel 1992 quale consigliere provinciale avevo chiesto alla Provincia di Genova con un'interpellanza di attuare, in base alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, l'autorità di bacino. Ebbene, nulla è mai stato fatto se non rispondermi che esisteva sì la legge, ma poiché mancavano le norme di attuazione, momentaneamente nulla si poteva fare. In 25 anni Genova ed il suo *interland* hanno avuto ventisei innondazioni e pagato il prezzo con cinque morti negli ultimi 3 anni a causa dei disastri atmosferici ed ambientali.

I danni si contano a centinaia di miliardi, sotto accusa quindi le lottizzazioni edilizie, i tombini di scolo coperti con l'asfalto e mai puliti, le costruzioni collinari; su tutto ciò sta indagando la magistratura, a quando le conclusioni? Tutto ciò, comunque, come dicevo all'inizio, colpevolizza i politici che hanno sino ad oggi amministrato e continuano ad amministrare la Liguria. Il sindaco di Genova, Sansa, chiede a Roma mille miliardi, dimentica forse come siano finiti i mille

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

miliardi dati dal Governo per le Colombiadi, si stanno facendo e si devono ancora fare alcuni processi.

Chiedo al Governo di intervenire in aiuto della Liguria, ma anche di svolgere indagini ed accertare le colpe e le responsabilità di questi disastri. Il presidente della regione ha chiesto la dichiarazione dello stato d'emergenza, mentre la giunta regionale ha vistosamente tagliato i finanziamenti per l'ambiente. L'ennesima alluvione di venerdì scorso dimostra l'inopportunità di questo provvedimento contestato con vigore dai consiglieri regionali del polo.

Al colmo dell'ironia l'assessore all'ambiente del Comune di Genova dichiara che poteva andare ancora peggio. Allertare la protezione civile ogni volta che minaccia pioggia non serve a nulla se i comuni poi non hanno i mezzi per provvedere e se politici sprovveduti non hanno mai provveduto a fare in merito prevenzione.

Le regioni, le provincie ed i comuni devono assolutamente programmare seri interventi per adeguare le reti di canalizzazione delle acque e per arrestare il degrado ambientale.

È tutta la Liguria che reagisce poiché ci abbisognano risorse finalizzate al sostegno di programmi che rispondano a concreti interessi della nostra terra. La provincia di Genova ha fruito in passato di ingenti finanziamenti pubblici, che sono stati mal gestiti e improduttivi: vedi il porto, colombiadi, siderurgia, cantieristica, ecc., ora nella congiuntura attuale sarà difficile averne altri, ma malgrado questo la parte sana, non politica di Genova e della Liguria continua a pagare al Governo di Roma il suo cospicuo tributo di tasse. Oggi ce ne vengono richieste con la finanziaria altre.

Leggo sul *Torquato Tasso* di Goethe un passo che dice: «chi pensa schiettamente al vantaggio del suo principe incontra duri

ostacoli a Roma (e per me il mio principe è la Liguria) perché Roma vuole tutto e non concede nulla: chi va per avere non ottiene niente, se non dà è fortuna se qualcosa ottiene. Premesso che la Liguria sta vivendo l'emergenza alluvioni, accertato che i provvedimenti del Governo in tal senso sono tardivi, chiedo con urgenza al Governo di Roma interventi finanziari urgenti, chiedo anche, in particolare al ministro delle finanze, quale sia l'importo complessivo esatto delle imposte pagate dai cittadini genovesi e liguri e versate a Roma negli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994 e a farci conoscere l'importo complessivo, elencando separatamente gli importi IRPEF, ILOR, IVA, nonché tutti i dazi sui prodotti che transitano nel porto di Genova con particolare riferimento ai prodotti petroliferi. Questo perché finalmente si sappia quanto la Liguria rende annualmente allo Stato centralista «che vuole tutto ed è fortuna se qualcosa concede».

Noi liguri chiediamo quindi aiuti al Governo, che speriamo non siano gestiti dalle parti politiche come già successo per i soldi delle Colombiadi vedi EXPO. Aiuti che dovrebbero servire ad ovviare ai danni dell'alluvione, ma possiamo fidarci a chiedere ai politici della regione Liguria interventi mirati a sanare e a prevenire con programma sull'emergenza per sanare i danni all'ambiente. Ci credo poco per questo chiedo anche un rigoroso controllo.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. PIERO CARONI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 20.*

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 15884 A PAG. 15898) ***

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr.	Magg.	
1	Nom.	ddl 3097 - em. 3.7 (comma 1)	1	500		251	Appr.
2	Nom.	em. 3.7 (comma 2)	46	206	240	224	Resp.
3	Nom.	em. 3.5	4	137	272	205	Resp.
4	Nom.	em. 3.6	5	155	259	208	Resp.
5	Nom.	ddl 3097 - voto finale	85	212	183	198	Appr.
6	Nom.	ddl 3080 - voto finale		365		183	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ▪					
	1	2	3	4	5	6
ACIERNO ALBERTO	F	C	C	C	F	F
ACQUARONE LORENZO						
ADORNATO FERDINANDO	F	F		C	F	
AGNALETTI ANDREA	F	C	C	C	F	
AGOSTINACCHIO PAOLO						
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	C	F
AIMONE PRINA STEFANO	F	C	C	C	F	
ALBERTINI GIUSEPPE	F	F		C	F	
ALEMANNI GIOVANNI	F	C	C	C	F	F
ALIPRANDI VITTORIO						
ALOI FORTUNATO	M	M	M	M	M	M
ALOISIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	
ALTEA ANGELO	F	F	F	F	C	
AMICI SESA	F	F	F	F	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C				
ANDREATTA BENIAMINO	F					
ANEDDA GIANFRANCO			C	F		
ANGELINI GIORDANO	F	F	F	F	C	
ANGHINONI UBER	F	C	C	C	A	F
ANGIUS GAVINO			C			
APREA VALENTINA	F	C	C	C	F	F
ARATA PAOLO	F	C	C	C	F	F
ARCHIUTTI GIACOMO	F	C	C	C	F	F
ARDICA ROSARIO	F	C	C	C	F	
ARLACCHI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
ARRIGHINI GIULIO	F	C	C	C	A	F
ASQUINI ROBERTO					F	
AYALA GIUSEPPE	F	F		C		
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	C	C	C	A	
BACCINI MARIO	F	C			F	
BAIAMONTE GIACOMO	F	C	C	C	F	F
BALDI GUIDO BALDO	F	C	C	C	A	
BALLAMAN EDOUARD	F	A	C	C	A	F
BALOCCHI MAURIZIO						
BAMPO PAOLO	F	A	C	C	A	
BANDOLI FULVIA	F	F	F	F	C	F
BARBIERI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
BARESI EUGENIO	F	C			F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
BARGONE ANTONIO	F	F			C	F					
BARRA FRANCESCO MICHELE					C						
BARTOLICH ADRIA			F	F	C	F					
BARZANTI NEDO											
BASILE DOMENICO ANTONIO	F	C	C	C	F	F					
BASILE EMANUELE	F	C	C	C							
BASILE VINCENZO					F						
BASSANINI FRANCO					C						
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA	F	C	C	C	F						
BASSO LUCA	F	C	C	C							
BATTAFARANO GIOVANNI	F	F	F	F	C	F					
BATTAGLIA DIANA	F	C	C	C	F						
BECCHETTI PAOLO	F	C	C	C	F	F					
BEEBE TARANTELLI CAROLE	F	F			C	F					
BELLEI TRENTI ANGELA	M	M	M	M	M	M					
BELLOMI SALVATORE											
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	C	C	C	F	F					
BENETTO RAVETTO ALIDA											
BERGAMO ALESSANDRO					F						
BERLINGUER LUIGI											
BERLUSCONI SILVIO											
BERNARDELLI ROBERTO											
BERNINI GIORGIO	F	C	C	C	F	F					
BERTINOTTI FAUSTO											
BERTOTTI ELISABETTA	F	F	F	F	C	F					
BERTUCCI MAURIZIO	F	C	C	C	F	F					
BIANCHI GIOVANNI	F		F	F	A	F					
BIANCHI VINCENZO	F	C	C	C	F	F					
BIELLI VALTER	F	F									
BINDI ROSY	F	F			A						
BIONDI ALFREDO	F	C	C	C	F						
BIRICOTTI ANNA MARIA	F	F	F	F	C	F					
BISTAFFA LUCIANO	F	A	C	C	A	F					
BIZZARRI VINCENZO	F	C	C	C	F	F					
BLANCO ANGELO				C	C						
BOFFARDI GIULIANO	M	M	M	M	M	M					
BOGHETTA UGO	F	F	F	F	C	F					
BOGI GIORGIO	F	F			C						

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
BOLOGNESI MARIDA				C							
BONAFINI FLAVIO	F	C	C	C	A						
BONATO MAURO	F	C	C	C	F						
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F						
BONGIORNO SEBASTIANO	F	F	F	F	C						
BONITO FRANCESCO	F	F	F	F	C	F					
BONO NICOLA			C	F	F						
BONOMI GIUSEPPE	F	A	C	C	A						
BONSANTI ALESSANDRA	F	F	F	F	C	F					
BORDON WILLER	F	F									
BORGHEZIO MARIO			C	C	A	F					
BORTOLOSO MARIO					F						
BOSELLI ENRICO											
BOSISIO ALBERTO	F	A	C	C	A	F					
BOSSI UMBERTO											
BOVA DOMENICO	F	F	F	F	C	F					
BRACCI LIA	F	C	C	C	F	F					
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	F	F	F	F	C	F					
BRACCO FABRIZIO FELICE	F	F	F	F	C	F					
BROGLIA GIAN PIERO					F						
BRUGGER SIEGFRIED	F	C	C	C	F						
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	C	F					
BRUNETTI MARIO	F	F	F	F	C						
BUONTEMPO TEODORO	F	C	C	C	F						
BURANI PROCACCINI MARIA	F	C	F	C	F						
BUTTIGLIONE ROCCO											
CABRINI EMANUELA	F	C	C	C	F						
CACCAVALE MICHELE	F	C	C		F	F					
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	F	F	F	F	C	F					
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	F	C	F	A	F					
CALDERISI GIUSEPPE	F	C	C	C	F						
CALDEROLI ROBERTO	F	C	C	C	A	F					
CALLERI RICCARDO	F	C	C	C	F	F					
CALVANESE FRANCESCO				C	F						
CALVI GABRIELE	F	F	C	F	A	F					
CALZOLAIO VALERIO	F	F	F	F	C						
CAMOIRANO MAURA	F	F	F	F	C	F					
CAMPATELLI VASSILI	F	F	F	F	C	F					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
CANAVESE CRISTOFORO	F	C	C	C	F	F
CANESI RICCARDO	F	F	F	F	C	F
CAPITANEO FRANCESCO	F	C	C	C	F	
CARAZZI MARIA	F	F	F	F	C	
CARDIELLO FRANCO	F	C	C	C	F	F
CARLESIMO ONORIO	F	C	C	C		F
CARLI CARLO	F	F	F	F	C	F
CARRARA NUCCIO	F	C	C	C	F	F
CARTELLI FIORELISA	F	A	C	C	A	F
CARUSO ENZO	F	C	C	C	F	
CARUSO MARIO	F	C	C	C	F	
CASCIO FRANCESCO	F	C	C	C	F	
CASELLI FLAVIO			C	C	A	
CASINI PIER FERDINANDO						
CASTELLANETA SERGIO	F	C		A	A	F
CASTELLANI GIOVANNI	F	F	C	F	A	F
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	A	C	C	A	
CASTELLI ROBERTO					A	F
CAVALIERE ENRICO	F	A		C	A	F
CAVALLINI LUISELLA	F	C	C	C	F	F
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	C	C	C	F	F
CAVERI LUCIANO	F	C	C	C	F	F
CECCHI UMBERTO			C	C	C	F
CECCONI UGO	F	C	C	C	F	F
CEFARATTI CESARE	F		C	C	F	F
CENNAME ALDO	F	F	F	F	C	
CERESA ROBERTO	F	A	C	C	A	F
CERULLO PIETRO	F	C	C	C	F	F
CESETTI FABRIZIO	F	F	F	F	C	
CHERIO ANTONIO	F	C	C	C	F	F
CHIARCOMTE FRANCA	F	F	F	F	C	F
CHIAVACCI FRANCESCA	F	F			C	F
CHIESA SERGIO						
CICU SALVATORE	F	C	C	C		F
CIOCCHETTI LUCIANO	F	C	C	C	C	
CIPRIANI ROBERTO	F	C	C	C	F	
CIRUZZI VINCENZO						
COCCI ITALO	F	F	F	F	C	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
COLA SERGIO	F	C		F	F	
COLLAVINI MANLIO	F	C	C	C	F	
COLLI OMBRETTA	F	C	C	C	F	F
COLOMBINI EDRO	F	C	C	C	F	
COLOSIMO ELIO	F	C	C	C	F	
COLUCCI GAETANO					F	
COMINO DOMENICO	F	A	C	C	A	F
COMMISSO RITA		F	F	F	C	F
CONTE GIANFRANCO	F	C	C	C	F	F
CONTI CARLO	F	A	C	C	A	
CONTI GIULIO						
CORDONI ELENA EMMA	F			C	F	
CORLEONE FRANCO	F	F		F	C	F
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	F	F	F	F	C	F
COSSUTTA ARMANDO	F	F		C		
COSTA RAFFAELE	F	C	C	C		
COVA ALBERTO	F	C	C	C	F	F
CRIMI ROCCO	F	C	C	C	F	F
CRUCIANELLI FAMIANO	F	F		C		
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	F	C	C	C	F	
D'AIMMO FLORINDO	F	F	C	F		
D'ALEMA MASSIMO						
D'ALIA SALVATORE	F	C	C	C	F	F
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	F	F	F	F	C	F
DALLARA GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	C	F
DE ANGELIS GIACOMO	F	F		C		
DE BENETTI LINO	F	F	F	F	C	F
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	F	F	F	F	C	F
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	C	C	C	F	F
DE JULIO SERGIO						
DEL GAUDIO MICHELE			F	F	C	F
DELLA ROSA MODESTO MARIO			F	F	C	F
DELLA VALLE RAFFAELE	F	C	C	C	F	
DELL'UTRI SALVATORE	F	C	C	C	F	F
DEL NCCE FABRIZIO	F	C				
DEL PRETE ANTONIO						
DEL TURCO OTTAVIANO	F	F		C	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ▪					
	1	2	3	4	5	6
DE MURTAS GIOVANNI	F	F	F	F	C	F
DE ROSA GABRIELE	F	F	C	F	A	
DE SIMONE ALBERTA	F	F	F	F	C	F
DEVECCHI PAOLO	F	A	C		A	F
DEVETAG FLAVIO	F	C	C	C	A	
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	C	C		F	F
DIANA LORENZO				C		
DI CAPUA FABIO	F	F	F	F	C	F
DI FONZO GIOVANNI	F	F		F	C	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	F		F	C	
DILIBERTO OLIVIERO	F	F				
DI LUCA ALBERTO	M	M	M	M	M	M
DI MUCCIO PIETRO	F	C	C	C	F	F
DI ROSA ROBERTO	F	F	F	F	C	F
DI STASI GIOVANNI	F	F	F	F	C	F
DOMENICI LEONARDO	F	F			C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	C	C	C	F	
DORIGO MARTINO	F	F	F	F	C	
DOSI FABIO	F	A	C	C	A	
DOTTI VITTORIO	F	C				
DOZZO GIANPAOLO	F	A	C	A	A	F
DUCA EUGENIO	F	F	F	F	C	F
ELIA LEOPOLDO	F	F	F	F	A	F
EMILIANI VITTORIO	F	F	F		C	F
EPIFANI VINCENZO	F	C	C	C	F	F
EVANGELISTI FABIO	F	F	F	F	C	F
FALVO BENITO	F	C	C	C	F	F
FASSINO PIERO FRANCO				C	F	
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	A	C	C	A	F
FERRANTE GIOVANNI	F	F	F	F	C	F
FERRARA MARIO	F	C	C	C	F	F
FILIPPI ROMANO	F	C	C	C		F
FINI GIANFRANCO						
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	F	F	F	F	C	F
FIORI PUBLIO	F	C				
FLEGO ENZO	F	A	C	C		
FLORESTA ILARIO	F	C	C	C	F	F
FOGLIATO SEBASTIANO	F	C				

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
FONNESU ANTONELLO	F	C	C	C	F	F
FONTAN ROLANDO	F	C		A		
FORESTIERE PUCCIO	F	C	C	C	F	
FORMENTI FRANCESCO	F	A	C	C	A	F
FRAGALA' VINCENZO	F	C	C	C	F	
FRAGASSI RICCARDO	F	C	C	C	F	
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	A	C	C	F	
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	A			F	
FUMAGALLI VITO						
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C		C	F	
FUSCAGNI STEFANIA	F	C	C	C	F	F
GAGGIOLI STEFANO	F	C	C		F	F
GALDELLI PRIMO	F	F		C	F	
GALLETTI PAOLO	F	F		C	F	
GALLI GIACOMO	F	C	C	C	F	F
GALLIANI LUCIANO	F	F	F	F	C	F
GAMBALE GIUSEPPE	F	F			F	
GARAVINI ANDREA SERGIO	F	F	F	F	C	
GARRA GIACOMO	F	C	C	C	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	C	C	C	F	
GATTO MARIO	F	F	F	F	C	F
GERARDINI FRANCO	F	F	F	F	C	F
GERBAUDO GIOVENALE	F	F		A	F	
GHIROLDI FRANCESCO	F	A	C	C	A	
GIACCO LUIGI	F	F	F	F	C	F
GIACOVAZZO GIUSEPPE	F	F		A	F	
GIANNOTTI VASCO	F	F		F	C	F
GIARDIELLO MICHELE						
GIBELLI ANDREA	F	A	C	C	A	F
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	A	C	C	A	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	C	C	C	F	
GISSI ANDREA						
GIUGNI GINO						
GIULIETTI GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F
GNUTTI VITO				A	F	
GODINO GIULIANO	F	C	C	C	F	F
GORI SILVANO	F	F		C	F	
GRAMAZIO DOMENICO	F	C	C	C	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ▪										
	1	2	3	4	5	6					
GRASSI ENNIO											
GRASSO TANO	F	F			C						
GRATICOLA CLAUDIO	F	C	C	C	A						
GRECO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F					
GRIGNAFFINI GIOVANNA	F	F	F	F	C	F					
GRIMALDI TULLIO	F	F	F	F	C	F					
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	F	F	F	F	C	F					
GRUGNETTI ROBERTO	F	A			A	F					
GUBERT RENZO	F	C	C	C	F	F					
GUBETTI FURIO	F	C	C	C	F	F					
GUERRA MAURO	F	F	F	F	C						
GUERZONI LUCIANO	F	F			C	F					
GUIDI ANTONIO	M	M	M	M	M	M					
GUIDI GALILEO	F	F	F	F	C	F					
HULLWECK ENRICO	F	C	C	C	A						
INCORVAIA CARMELO	M	M	M	M	M	M					
INDELLI ENRICO			F	F		F					
INNOCENTI RENZO	F	F			C	F					
INNOCENZI GIANCARLO	F	C				F					
IOTTI LEONILDE	F	F	F	F	C	F					
JANNELLI EUGENIO											
JANNONE GIORGIO	F	C	C	C	F						
JERVOLINO RUSSO ROSA	F	F	C	F	A	F					
LA CERRA PASQUALE	M	M	M	M	M	M					
LA GRUA SAVERIO	F	C				F					
LANDOLFI MARIO					F	F					
LANTELLA LELIO	F	C	C	C	F						
LA RUSSA IGNAZIO	T	T	T	T	T	T					
LA SAPONARA FRANCESCO	F	F			C						
LATRONICO FEDE	F	C	C	C	F						
LAUBER DANIELA	F					F					
LAVAGNINI ROBERTO	F	C	C	C	F	F					
LA VOLPE ALBERTO	F	F			C	F					
LAZZARINI GIUSEPPE			C	C	F	F					
LAZZATI MARCELLO											
LEMBO ALBERTO PAOLO	M	M	M	M	M	M					
LENTI MARIA	F	F			C						
LEONARDELLI LUCIO	F			C		F					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
LEONI GIUSEPPE	F	C	C	C	C						
LEONI ORSENIGO LUCA	F	A	C	C	A	F					
LIA ANTONIO	F	F	C	F	F						
LI CALZI MARIANNA	F	C	C	C	F						
LIOTTA SILVIO	F	C	C	C	F	F					
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	C	C	C	F						
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	C	C	C	F	F					
LO JUCCO DOMENICO											
LOMBARDO GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F					
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	F	F	F	F	C	F					
LO PORTO GUIDO					F						
LORENZETTI MARIA RITA	F	F			C						
LOVISONI RAULLE	F	C	C	C	F						
LUCA' DOMENICO	F	F	F	F	C	F					
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	F	C	C	C	F	F					
LUMIA GIUSEPPE	F	F			C						
MAFAI MIRIAM	F	F			C	F					
MAGNABASCO ANTONIO	F	A	C	C	A	F					
MAGRI ANTONIO					A	F					
MAGRONE NICOLA	F	F	F	F	C	F					
MAIOLO TIZIANA	F	C	C	C	F						
MALAN LUCIO	F	C	C	C	F						
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	F	A	C	C	A						
MALVEZZI VALERIO	F	A	C	C	A	F					
MAMMOLA PAOLO	F	C	C	C	F	F					
MANCA ANGELO RAFFAELE	F	F	F		C						
MANGANELLI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F					
MANZINI PAOLA	F	F			C						
MANZONI VALENTINO	F	C	C	C	F	F					
MARANO ANTONIO	F				C						
MARENCO FRANCESCO	F	C	C	C	F						
MARENGO LUCIO	F	C	C	C	F	F					
MARIANI PAOLA	F	F	F		C						
MARIANO ACHILLE ENOC	F	C	C	C	F	F					
MARIN MARILENA											
MARINI FRANCO	F		C	F	F						
MARINO GIOVANNI	F	C	C	C	F						
MARINO LUIGI	F	F	F	F	C	F					

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ▪										
	1	2	3	4	5	6					
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	C	C	C	F	F					
MARONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M					
MARTINAT UGO				F							
MARTINELLI PAOLA	F	C	C	C	F	F					
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	A	C	C	A						
MARTINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M					
MARTUSCIELLO ANTONIO	F	C			F	F					
MASELLI DOMENICO	F	F	F	F	C	F					
MASI DIEGO	F	F									
MASINI MARIO	F	C	C	C	F						
MASINI NADIA	F	F		F	C	F					
MASSIDA PIERGIORGIO	F	C	C	C	F						
MASTELLA MARIO CLEMENTE	F	C	C	C	F						
MASTRANGELI RICCARDO	F	C	C	C	F						
MASTRANGELO GIOVANNI	F	C	C	C	F	F					
MASTROLUCA FRANCO			F	F	C	F					
MATACENA AMEDEO	F	C	C	C	F	F					
MATRANGA CRISTINA	F	C	C	C	F	F					
MATTARELLA SERGIO	F	F	A	F	A	F					
MATTEOLI ALTERO	F				F	F					
MATTINA VINCENZO	F	F	F	F	C						
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F					
MAZZETTO MARIELLA	F	A	C	C	A	F					
MAZZOCCHI ANTONIO	F	C	C		F	F					
MAZZONE ANTONIO	F	C	C	C	F	F					
MAZZUCA CARLA	F	F									
MEALLI GIOVANNI	F	C	C	C	F	F					
MELANDRI GIOVANNA	F	F	F	F	C	F					
MELE FRANCESCO	F	C	C	C	F	F					
MELUZZI ALESSANDRO	F	C	C		F	F					
MENEGON MAURIZIO	F	A		C	A						
MENIA ROBERTO	F										
MEOCCI ALFREDO	F	C			F	F					
MEO ZILIO GIOVANNI	F	C	C	C							
MERLOTTI ANDREA	F	C	C	C	F						
MESSA VITTORIO	F	C		C	F	F					
MICCICHE' GIANFRANCO			C		F						
MICHELINI ALBERTO	F	C	C								

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
MICHIELON MAURO	A	A	C	C	A	F
MIGNONE VALERIO	F	F		C	F	
MILIO PIETRO	F	F		F	A	F
MIROGLIO FRANCESCO						
MIRONE ANTONINO						
MITOLO PIETRO						
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	F	C	C	C	F	F
MOLGORA DANIELE	F	A			A	F
MOLINARO PAOLO	F	C	C	C	F	F
MONTANARI DANILO	F	C	C	C	F	F
MONTECCHI ELENA	F	F	F	F	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	C	F	A	F
MORMONE ANTONIO						
MORONI ROSANNA	F	F		C		
MORSELLI STEFANO	F	C	C	C	F	
MURATORI LUIGI	F	C	C	C	F	F
MUSSI FABIO	F	F	F	F	C	
MUSSOLINI ALESSANDRA						
MUSUMECI TOTI	F	C	C	C	F	
MUZIO ANGELO	F	F		C	F	
NAN ENRICO	F	C		C	F	F
NANIA DOMENICO	F	C		C	F	
NAPOLI ANGELA	F	C	C	C	F	F
NAPOLITANO GIORGIO	F	F		C	F	
NAPPI GIANFRANCO	F	F				
NARDINI MARIA CELESTE	F	F		C	F	
NARDONE CARMINE	F	F				
NAVARRA OTTAVIO	F	F		C	F	
NEGRI LUIGI	F	C	C	C	F	
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	C	F
NERI SEBASTIANO	F	C	C	C	F	
NESPOLI VINCENZO	F	C	C	C	F	F
NICCOLINI GUALBERTO	F	C	C	C	F	
NOCERA LUIGI	F	C	C	C	F	F
NOVELLI DIEGO	F	F	F	F	C	
NOVI EMIDIO	F	C	C	C	F	F
NUVOLI GIAMPAOLO	F	C	C		F	F
OBERTI PAOLO	F	C	C	C	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	C	
ODORIZZI PAOLO	F	C		C	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO	F	F	F	F	C	F
OLIVIERI GAETANO	F	C	C	C	F	
OLIVO ROSARIO	F	F			C	F
ONGARO GIOVANNI	F	A	C	C	A	
ONNIS FRANCESCO						
OSTINELLI GABRIELE	F		C	C		
OZZA EUGENIO	F	C			F	
PACE DONATO ANTONIO	F	F	F	F	C	
PACE GIOVANNI	F	C	C	C	F	F
PAGANO SANTINO	F	C			F	
PAGGINI ROBERTO	F	F	F	F	C	
PAISSAN MAURO	F	F	F	F	C	F
PALEARI PIERANGELO	F	C			F	
PALUMBO GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F
PAMPO FEDELE	F	C	C	C	F	
PAOLONE BENITO			C		F	
PAOLONI CORRADO	F	F	F	F	C	F
PARENTI NICOLA	F	C	C	C	F	F
PARENTI TIZIANA	F	C	C	C	F	F
PARISI FRANCESCO	F	F	C	F	A	F
PARLATO ANTONIO	F	C		C	F	
PASETTO NICOLA						
PASINATO ANTONIO	F	C	C	C	F	F
PATARINO CARMINE	F	C			F	
PECORARO SCANIO ALFONSO			F	F	C	
PENNACCHI LAURA MARIA	F	F	F	F	C	F
PEPE MARIO	F	F	F	F	A	F
PERABONI CORRADO ARTURO	F	A	C	C		
PERALE RICCARDO	F	C	C		F	F
PERCIVALLE CLAUDIO						
PERETTI ETTORE	F	C	C	C	F	F
PERICU GIUSEPPE	F	F	F	F	C	F
PERINEI FABIO	F	F	F	F	C	F
PERTICARO SANTE	F	C	C	C	F	
PETRELLI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	
PETRINI PIERLUIGI	F	A	C	C	A	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■					
	1	2	3	4	5	6
PEZZELLA ANTONIO				F	F	
PEZZOLI MARIO						
PEZZONI MARCO	F	F	F	F	C	F
PIACENTINO CESARE						
PILO GIOVANNI						
PINTO MARIA GABRIELLA	F	C	C	C	F	F
PINZA ROBERTO	F	F			F	
PISANU BEPPE	F	C	C	C	F	
PISTONE GABRIELLA	F	F	F	F	C	F
PITZALIS MARIO	F	C	C	C	F	F
PIVA ANTONIO	F	C	C	C	F	F
PIZZICARA ROBERTA	F	C	C	C	F	
PODESTA' STEFANO	F	A	A	A	A	
POLENTA PAOLO	F	F	C	F	A	
POLI BORTONE ADRIANA			C	C	F	F
POLLI MAURO	F	C	C	C	F	
PORCARI LUIGI	F	F	F	F	C	
PORCU CARMELO					F	
PORTA MAURIZIO	F	A	C	C	A	
POZZA TASCA ELISA	F	F	F	F	F	
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	C	C	C	F	F
PROCACCI ANNAMARIA	F	F	F	F	C	F
PROVERA FIORELLO	F	C	C	C	F	
PULCINI SERAFINO	F	F	F	F	F	
RAFFAELLI PAOLO	F	F	F	F	C	F
RALLO MICHELE	F	C		C	F	
RANIERI UMBERTO	F	F			C	F
RASTRELLI GIANFRANCO	F	F	F	F	C	F
RAVETTA ENZO						
REALE ITALO	F	F	F	F	C	F
REBECCHI ALDO	F	F	F	F	C	F
RICCIO EUGENIO	F	C	C	C	F	F
RINALDI ALFONSINA	F	F	F	F	C	F
RIVELLI NICOLA					F	
RIVERA GIOVANNI	F	F	A	A	A	
RIZZA ANTONIETTA	F	F	F	F	C	F
RIZZO ANTONIO	F	C			F	F
RIZZO MARCO	F				F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ▪										
	1	2	3	4	5	6					
SELVA GUSTAVO	F	C	C	C	F	F					
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	C	F					
SERVODIO GIUSEPPINA	F	F	C	F	A	F					
SETTIMI GINO	F	F	F	F	C	F					
SGARBI VITTORIO											
SICILIANI GIUSEPPE	F	C	C	C	F	F					
SIDOTI LUIGI	F		C		F						
SIGNORINI STEFANO	F	C			A						
SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA	F	F	F	F	C	F					
SIGONA ATTILIO	F	C	C	C	F	F					
SIMEONE ALBERTO				C	F						
SIMONELLI VINCENZO	F	C	C	C		F					
SITRA GIANCARLO	F	F			C	F					
SODA ANTONIO	F	F	F	F	F	C					
SOLAROLI BRUNO	F	F	F	F	F	C	F				
SOLDANI MARIO	F	F									
SORIERO GIUSEPPE			F		C	F					
SORO ANTONELLO	F	F	C	F	A	F					
SOSPISI NINO	F										
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	C	C	C	F	F					
SPARACINO SALVATORE	F	C	C	C	F	F					
SPINI VALDO	F	F			C	F					
STAJANO ERNESTO	F	C			F						
STAMPA CARLA	F	F	F	F	C	F					
STANISCI ROSA	F	F	F	F	C	F					
STICOTTI CARLO	F	A	C	C	A	F					
STORACE FRANCESCO	F	C	C	C	F						
STORNELLO MICHELE	F	C	C	C	F	F					
STRIK LIEVERS LORENZO	F	C	C	C	F						
STROILI FRANCESCO	F	A	C	C	A						
SUPERCHI ALVARO	F	F	F	F	C	F					
TADDEI PAOLO EMILIO	F	C	C	C							
TAGINI PAOLO	F	A	C	C	A	F					
TANZARELLA SERGIO	F	F	F	F	C	F					
TANZILLI FLAVIO	F	C			F						
TARADASH MARCO	F	C	C	C	F	F					
TARDITI VITTORIO	F	C	C	C	F	F					
TASCONE TEODORO STEFANO					F						

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■										
	1	2	3	4	5	6					
TATARELLA GIUSEPPE											
TATTARINI FLAVIO	F	F	F	F	C	F					
TAURINO GIUSEPPE	F	F			C	F					
TESO ADRIANO											
TOFANI ORESTE	F	C	C	C	F						
TOIA PATRIZIA	F	F	C	F	A	F					
TONIZZO VANNI	F	A									
TORRE VINCENZO			F	F	C	F					
TORTOLI ROBERTO	F	C			F	F					
TRANTINO VINCENZO			C	C	F	F					
TRAPANI NICOLA	F	F	C	C	F	F					
TRAVAGLIA SERGIO	F	C	C	C	F	F					
TREMAGLIA MIRKO	M	M	M	M	M	M					
TREMONTI GIULIO											
TREVISANATO SANDRO	F			C		F					
TRINCA FLAVIO	F	C	C	C	F						
TRINGALI PAOLO	F	C	C	C	F	F					
TRIONE ALDO		F	F	F	C	F					
TURCI LANFRANCO		F	F	F	C						
TURCO LIVIA	F	F	F	F	C	F					
TURRONI SAURO						F					
UCCHIELLI PALMIRO	F	F	F	F	C	F					
UGOLINI DENIS	F	F	F	F	C	F					
URBANI GIULIANO					F	F					
URSO ADOLFO	F	C	C	C	F						
USIGLIO CARLO	M	M	M	M	M	M					
VALDUCCI MARIO	F	C	C	C	F	F					
VALENSISE RAFFAELE	F	C	C	C	F	F					
VALENTI FRANCA	F	C			C	F					
VALIANTE ANTONIO	F				A	F					
VALPIANA TIZIANA	F	F	F	F	C	F					
VANNONI MAURO	M	M	M	M	M	M					
VASCON MARUCCI	F	C	C	C	F	F					
VELTRONI VALTER					C	F					
VENDOLA NICHI	F	F			C	F					
VENEZIA MARIO	F	C	C	C	F						
VIALE SONIA											
VIDO GIORGIO	F	A	A	A	A						

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 6 ■													
	1	2	3	4	5	6								
VIETTI MICHELE	F	C	C	C	F	F								
VIGEVANO PAOLO	F	C	C	C										
VIGNALI ADRIANO														
VIGNERI ADRIANA				F	F	F								
VIGNI FABRIZIO	F	F	F	F	C	F								
VIOLANTE LUCIANO														
VISCO VINCENZO	F	F												
VITO ELIO	F	C	C	C	F	F								
VIVIANI VINCENZO	F	F	F	F	C	F								
VOCCOLI FRANCESCO	F	F			C									
VOZZA SALVATORE	F	F	F	F	C	F								
WIDMANN JOHANN GEORG	F	C				F								
ZACCHEO VINCENZO		C		C	F	F								
ZACCHERA MARCO	F	C				F								
ZAGATTI ALFREDO	F	F			C	F								
ZANI MAURO					C									
ZELLER KARL	F	C	C	C	F	F								
ZEN GIOVANNI	F	F				F								
ZENONI EMILIO MARIA	F	C	C		A	F								
ZOCCHI LUIGI	F	C	C	C	F									

* * *